

LAVORARE IN SICUREZZA



***MANUALE DI INFORMAZIONE PER I LAVORATORI COOPSELIOS
IN MATERIA DI SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(Art. 36 D.Lgs. 09/04/2008 n. 81)***

INDICE

<i>PREMESSA</i>	<i>4</i>
<i>1. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA</i>	<i>5</i>
<i>2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008</i>	<i>7</i>
<i>3. GESTIRE LA SICUREZZA</i>	<i>8</i>
<i>4. L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA IN COOPSELIOS</i>	<i>9</i>
<i>5. LE FIGURE DELLA SICUREZZA IN COOPSELIOS</i>	<i>11</i>
<i>6. SIGNIFICATI DI RISCHIO E PERICOLO</i>	<i>20</i>
<i>7. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PERCORSO DI CONOSCENZA</i>	<i>20</i>
<i>8. DAL RISCHIO ALLA TUTELA DELLA SALUTE: COSA FARE</i>	<i>21</i>
<i>9. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)</i>	<i>22</i>
<i>10. ERGONOMIA E SICUREZZA</i>	<i>24</i>
<i>11. I RISCHI IN COOPSELIOS E LORO VALUTAZIONE</i>	<i>26</i>
<i>11.1 RISCHI TRASVERSALI</i>	<i>27</i>
<i>11.2 RISCHI SPECIFICI</i>	<i>28</i>
<i>11.2.1 USO MACCHINE E/O ATTREZZATURE</i>	<i>29</i>
<i>11.2.2 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI</i>	<i>30</i>
<i>11.2.3 RISCHIO BIOLOGICO</i>	<i>36</i>
<i>11.2.4 RISCHIO CHIMICO</i>	<i>41</i>
<i>11.2.5 RISCHIO OSSIGENO</i>	<i>44</i>
<i>11.2.6 RISCHIO DA UTILIZZO DEI VIDEOTERMINALI (VDT)</i>	<i>50</i>
<i>11.2.7 RISCHIO STRESS CORRELATO AL LAVORO</i>	<i>52</i>
<i>11.2.8 RISCHIO DA INTERFERENZE</i>	<i>53</i>

12.	<i>IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)</i>	54
13.	<i>TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI</i>	55
14.	<i>LA GESTIONE DELLE EMERGENZE</i>	63
14.1	<i>L'EMERGENZA IN STRUTTURA</i>	63
14.1.1	<i>L'INCENDIO</i>	65
14.1.2	<i>IL TERREMOTO</i>	65
14.1.3	<i>LE FUGHE DI GAS</i>	67
14.1.4	<i>LE PERDITE D'ACQUA</i>	67
14.1.5	<i>IL BLACK-OUT</i>	67
14.1.6	<i>IL BLOCCO DELL'ASCENSORE</i>	68
14.2	<i>L'EMERGENZA NEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE</i>	68
14.2.1	<i>L'INCENDIO</i>	68
14.1.2	<i>IL TERREMOTO</i>	70
14.1.3	<i>LE FUGHE DI GAS</i>	71
14.1.4	<i>LE PERDITE D'ACQUA</i>	71
14.1.5	<i>IL BLACK-OUT</i>	71
15.	<i>IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)</i>	71
16.	<i>GLI ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO, ED ASSISTENZA</i>	73
16.1	<i>AZIENDE SANITARIE LOCALI</i>	73
16.2	<i>CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO</i>	74
16.3	<i>INAIL</i>	74
16.4	<i>DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO</i>	74

PREMESSA

Il continuo miglioramento delle condizioni della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro è un obiettivo prioritario e condiviso non solo in Coopselios, ma da tutti noi cittadini e lavoratori.

L'infortunio o la malattia contratti nello svolgimento della propria attività, rappresentano eventi negativi (e purtroppo spesso anche tragici) non solo per chi ne è colpito, ma anche un grave danno per la famiglia alla quale si appartiene, per la propria azienda, per la collettività intera.

Sano e Sicuro.

Questi i requisiti indispensabili di ogni ambiente per concorrere in maniera determinante alla qualità del lavoro, allo stato di benessere generale dei lavoratori contribuendo al contempo al contenimento degli elevatissimi costi dei sistemi di protezione sociale.

Per prevenire occorre conoscere; per conoscere occorre informare.

Per diffondere la cultura della Prevenzione, parte integrante della cultura organizzativa, rispondendo al contempo al un preciso obbligo di informazione (art. 36 del Decreto Legislativo 81/2008) in capo al Datore di lavoro, Coopselios consegna a tutti i propri soci e lavoratori questo Manuale, compendio delle informazioni essenziali atte a garantire un'attività il più possibile a prova di incidenti, vademecum per favorire l'indispensabile apporto di ciascun operatore, vero garante della sicurezza "sul campo", all'accrescimento del benessere fisico e mentale all'interno del proprio luogo di lavoro.

Si ribadisce una volta ancora la posizione strategica che occupa il lavoratore all'interno del sistema sicurezza; ruolo determinante per operare il fondamentale passaggio da norma scritta ad applicazione concreta dei principi dell'81 perché il decreto non è un elenco di obblighi, bensì un insieme di opportunità, di diritti/doveri che chi lavora deve fare suo.

Il diritto di sapere se il proprio stato di salute consente di svolgere una particolare attività in un preciso luogo; diritto di avere piena consapevolezza delle ragioni che stanno alla base dei comportamenti corretti sul luogo di lavoro; diritto di avere a propria disposizione dispositivi ed attrezzature che impediscano, o almeno riducano al minimo, il rischio di farsi male o di ammalarsi.

1. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

Il problema della sicurezza sul lavoro è nato con l'esplosione della rivoluzione industriale del secolo XIX che ha comportato il fenomeno del trasferimento dalle campagne alle città di un gran numero di lavoratori, fornendo la mano d'opera che serviva per la produzione di beni e servizi su larga scala. Ben presto però, sia per l'insalubrità dei luoghi di lavoro, sia per le drammatiche condizioni di lavoro in cui erano costretti, i lavoratori cominciarono ad organizzarsi, avanzando richieste di miglioramento delle loro condizioni lavorative, sia in tema di sfruttamento che di sicurezza e di salubrità dei luoghi di lavoro.

Queste nuove e numerose forme di protesta iniziarono a generare problemi di ordine pubblico, tanto che risultò necessario definire una regolamentazione nel campo della sicurezza e infortuni sul lavoro.

A fine 800 ecco le prime disposizioni di legge che, con il passare del tempo, sono state sostituite da nuove e sempre più complete, adattandosi all'evoluzione del progresso tecnologico e all'instaurarsi di modalità produttive che portavano con sé nuovi rischi per la salute dei lavoratori.

I capisaldi del dovere dello Stato di garantire l'integrità psicofisica del lavoratore sono già presenti nella nostra **Costituzione** laddove dichiara che "lo Stato ha il dovere di garantire l'integrità psicofisica del lavoratore"; "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" (art.32); il lavoro deve essere tutelato "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art.35); a tutti i lavoratori "siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria" (art.38).



Il **Codice Civile** all'art. 2087 si rivolge esplicitamente al mondo del lavoro: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la pericolosità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro."

Questa concezione del datore di lavoro quale soggetto chiamato a verificare continuamente nel tempo che le misure adottate siano sempre in linea con l'esperienza, il progresso tecnologico e le innovazioni in materia di medicina del lavoro, rimarrà a lungo disattesa fino alla introduzione nel panorama legislativo italiano delle direttive europee recepite con il DLgs 626/94.

Gli articoli 437 e 451 del **Codice Penale** trattano chiaramente di salute e sicurezza:

- "Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito...";
- "Chiunque per colpa omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio, o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito...".

È altrettanto importante ricordare la legge n. 300/70, detta anche **Statuto dei Lavoratori**, per quanto cita all'art.9 "I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica."

Di **infortuni sul lavoro** se ne occupa il DPR 547 del 1955 trattando, tra i numerosi capitoli, di ambienti e posti di lavoro e di passaggio; scale, parapetti, illuminazione, difesa da incendi e scariche atmosferiche; mezzi e apparecchi di sollevamento ascensori compresi; impianti elettrici e di illuminazione; materie e prodotti pericolosi e nocivi: infiammabili ed esplodenti, corrosivi, asfissianti, irritanti, tossici e infettanti, da taglio e da punta; mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza.

Di **igiene del lavoro** tratta il DPR 303 del 1956 dettando, tra le numerose altre, regole per tinteggiatura, illuminazione, temperatura degli ambienti, organizzazione del pronto soccorso nelle aziende, caratteristiche dei servizi igienico-sanitari, degli spogliatoi e delle mense.



Dagli anni '80 in poi la **Comunità Europea** si caratterizza per una propria autonoma attività legislativa, emanando Direttive e Linee guida, allo scopo di uniformare per tutti gli Stati membri della Comunità la regolamentazione in materia di salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Fondamentale passo in avanti per una concertazione complessiva della sicurezza sul lavoro, coerentemente con quanto previsto dalle Direttive europee, è stata l'emanazione del **D.Lgs. 626/94**, i cui punti più innovativi ed importanti sono:

1. obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi relativi alla specifica attività lavorativa dei suoi dipendenti, con la conseguente stesura di un documento contenente la relazione sulla valutazione dei rischi lavorativi e sui criteri adottati per la valutazione stessa; la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e di protezione ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire la sicurezza ;
2. istituzione della figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
3. obbligo di sicurezza da parte del lavoratore, che deve prendersi cura della salute e della sicurezza propria e di tutte le altre persone che sono presenti sul luogo di lavoro (colleghi o altri), e sui quali possono ricadere gli effetti nocivi delle sue azioni od omissioni;
4. predisposizione all'interno dell'azienda del servizio di prevenzione e protezione;
5. organizzazione della sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente per tenere sotto controllo la salute dei lavoratori.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008

Nell'aprile del 2008 il Consiglio dei Ministri approva il decreto legislativo n.81: 306 articoli e 51 allegati che riportano le disposizioni tecniche della quasi totalità delle norme emanate nel nostro paese dal dopoguerra ad oggi.

A quattordici anni dal varo del "vecchio 626", si rendeva infatti nuovamente necessario un riordino dell'intera normativa in materia di salute e sicurezza che si era andata arricchendo, per citare le norme più salienti, dei decreti n.242 del 1996, n.25 del 2002, n.195 del 2003.



Numerose e di gran rilievo le novità introdotte dal decreto; se ne citano solo alcune, rimandandone l'approfondimento ai capitoli a seguire.

a. concetto di **"prevenzione"**: complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno".

b. possibilità di incorrere nella **sospensione dell'attività** imprenditoriale, in caso di "infortunio grave" o "gravi e reiterate violazioni".

L'81/08 è il primo decreto a fare riferimento specifico alla possibilità di attuare **modelli di organizzazione e gestione della sicurezza aziendale (S.G.S.L.)**. Una efficace gestione aziendale della sicurezza deve basarsi sulla attuazione di procedure tra loro concatenate e dipendenti che prevedano, in primis, l'analisi e valutazione dei rischi e dopo la programmazione delle misure di miglioramento da voler attuare.

c. l'intero **sistema sanzionatorio** è modificato in modo importante, prevedendo sanzioni a carico di tutti i soggetti ai quali la normativa impone obblighi; dal datore di lavoro al medico competente, dal dirigente al lavoratore.

d. l'attività di **formazione** è potenziata ed estesa per la prima volta al datore di lavoro ed ai dirigenti, calibrando il monte ore/pro capite in base alla tipologia di attività ed ai conseguenti rischi.

3. GESTIRE LA SICUREZZA.

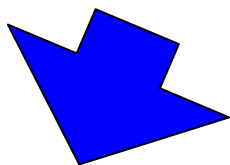
Le norme a tutela della salute dei lavoratori si applicano in tutti i settori di attività, privati o pubblici, a tutte le tipologie di rischio, a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

Lavoratori sono anche coloro i quali hanno contratti a progetto ed i lavoratori somministrati; altresì gli stagisti ed i tirocinanti, benché non percepiscano retribuzione per l'attività svolta.

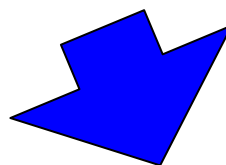
IL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'elemento cardine dell'intero sistema di prevenzione e protezione aziendale è
l'obbligo della valutazione dei rischi a carico del Datore di Lavoro

Doppia responsabilità del
Datore di Lavoro



**Processo di valutazione
del rischio**



**Elaborazione del Documento
di Valutazione del Rischio
(DVR)**

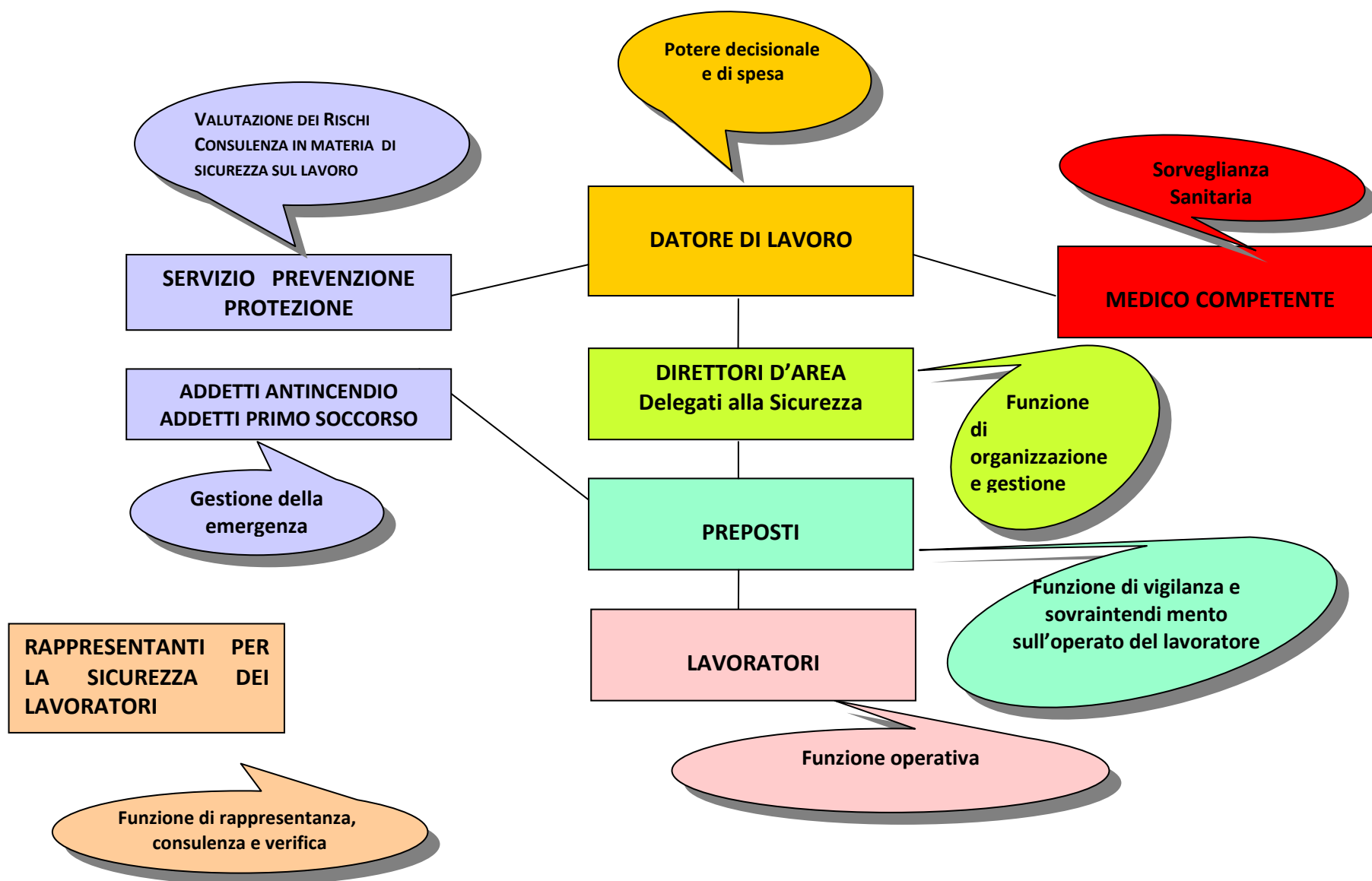
Al datore di lavoro la norma chiede, o per meglio dire impone, di tener conto, in ogni momento del lavoro, dei possibili rischi per salute e sicurezza dei lavoratori, stabilendo che ciò avvenga creando, in ogni azienda, un "servizio" per la sicurezza.

Il principio di fondo è che il datore di lavoro debba conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (valutazione dei rischi) per programmare ed effettuare gli interventi necessari a controllarli e ridurli al minimo (attuazione delle misure di prevenzione).

Per valutare i rischi e per programmare la prevenzione, il datore di lavoro si avvale del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e del Medico Competente, consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Per mettere in atto le misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro si avvale anche dei propri Dirigenti e Preposti, degli Addetti alle emergenze e dei Lavoratori stessi.

4. L'ORGANIZZAZIONE DI COOPSELIOS PER LA SICUREZZA



**IL DATORE DI LAVORO
DECIDE LE MISURE A TUTELA
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA**

**IL DIRETTORE D'AREA
ADOTTA LE MISURE A TUTELA
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA**

**IL PREPOSTO
CONTROLLA LA APPLICAZIONE
DELLE MISURE A TUTELA
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA**

**IL LAVORATORE RISPETTA
E APPLICA LE MISURE A TUTELA
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA**

Le diverse figure individuate dal decreto 81/08 concorrono, con responsabilità e strumenti differenti, a garantire la sicurezza sul posto di lavoro.

Le ricordiamo nuovamente:

- ❖ lavoratore;
- ❖ datore di lavoro (DL);
- ❖ dirigente (direttore d'area);
- ❖ preposto;
- ❖ medico competente (MC);
- ❖ servizio di prevenzione e protezione (SPP) con il proprio responsabile (RSPP);
- ❖ rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

per poi passare ad una descrizione più accurata dei doveri e dei diritti di ciascuno.

5. LE FIGURE DELLA SICUREZZA IN COOPSELIOS

5.1 IL LAVORATORE ► è la persona che, a prescindere dal tipo di contratto, svolge un'attività lavorativa anche se non percepisce compenso. Già si sono citati esempi: lo stagista, il tirocinante, ...



Il lavoratore è tenuto ad assumere comportamenti corretti, tali da assicurare la salute e la sicurezza non solo proprie, ma anche di tutte le persone presenti nel medesimo luogo di lavoro.

OBBLIGHI E SANZIONI A CARICO DEL LAVORATORE

Osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute

Utilizzare in modo corretto sostanze pericolose macchine, impianti, attrezzature e mezzi di protezione e di sicurezza

Partecipare ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal DL

Sottoporsi ai controlli sanitari

Avvertire immediatamente il DL o il dirigente delle carenze dei mezzi di protezione e di eventuali situazioni di pericolo

Contribuire, assieme al DL, dirigenti e preposti, ad adempiere gli obblighi a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Non compiere operazioni o manovre che non siano di competenza

Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza

Il lavoratore che non rispetta i propri obblighi può essere sanzionato anche penalmente

Il mancato rispetto degli obblighi sopra elencati comporta l'arresto sino a un mese o un'ammenda da 200 a 600 euro. Anche il lavoratore che, se non per giustificato motivo rifiuta la designazione ad addetto all'antincendio o al primo soccorso, può essere punito con le medesime sanzioni.



DIRITTI DEL LAVORATORE

Essere informato e formato a proposito dei rischi generali e specifici, delle norme di tutela, delle misure di prevenzione e protezione

Eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Abbandonare il posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato o adottare le misure più idonee per evitarne le conseguenze

5.2 IL DATORE DI LAVORO ► è il soggetto responsabile dell'organizzazione dell'impresa ed esercita i poteri decisionali e di spesa. E' la figura apicale, ovvero di vertice, del sistema sicurezza e, non avendo nessuno al di sopra di sé, non ha diritti da esigere ma solo obblighi a cui rispondere. In CoopSelios il datore di lavoro

ha affidato, ovvero delegato (perché il decreto 81/08 lo permette) quasi tutti i suoi obblighi ai direttori delle diverse aree ove la cooperativa è presente, denominati appunto "delegati alla sicurezza".

Alcuni di questi doveri non sono delegabili per legge, altri sono rimasti in capo al DL per decisione dell'azienda.



Per rispondere all'obbligo di garantire la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, egli deve

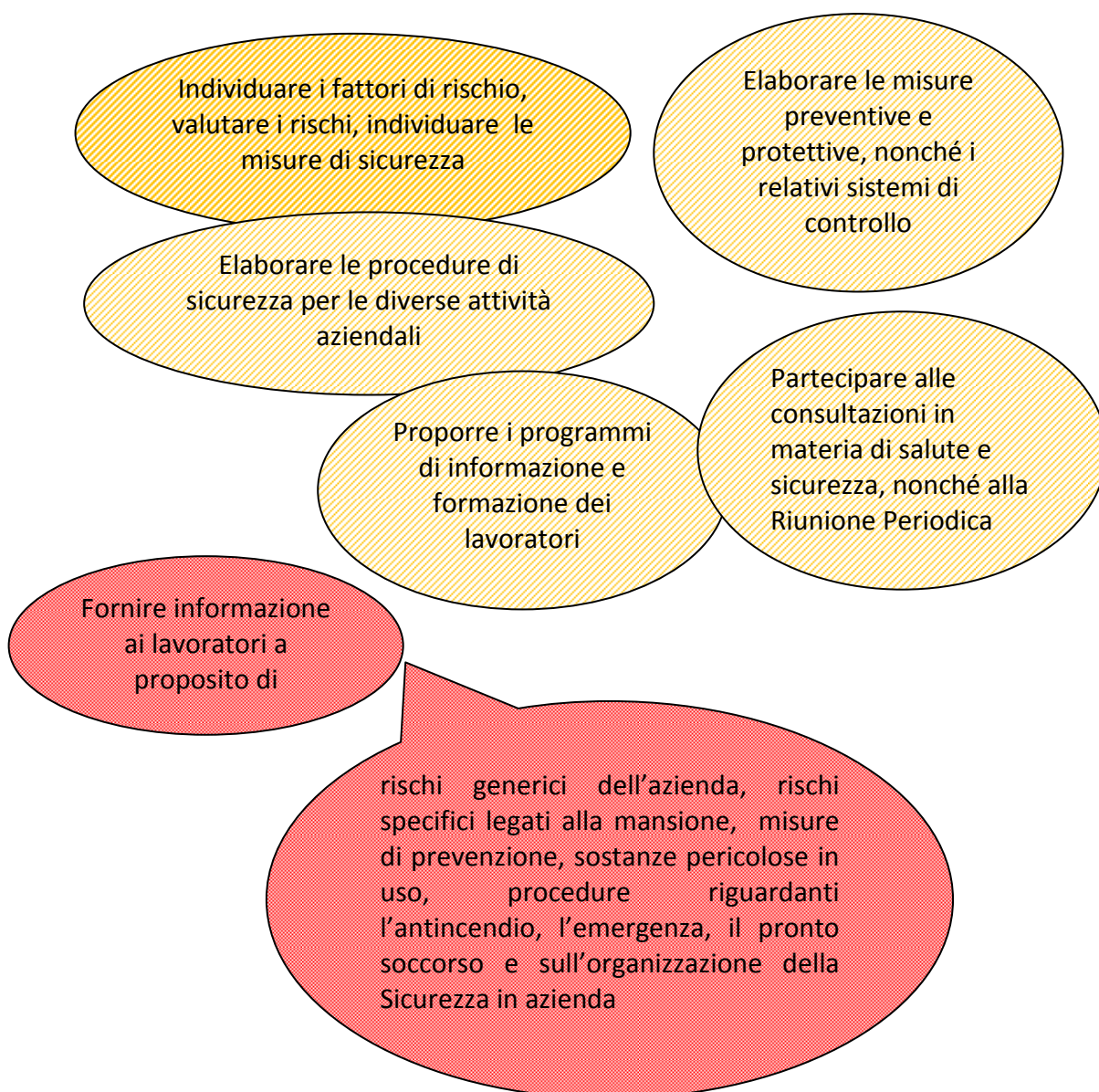


5.03 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ► è la persona individuata



dal datore di lavoro per coordinare il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. Deve essere in possesso di requisiti e capacità datore di lavoro, al quale risponde. Svolge attività di supporto tecnico ed organizzativo per il datore di lavoro, i direttori d'area ed i preposti, relazionandosi altresì con i lavoratori ed i loro rappresentanti in merito a specifici argomenti connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il R.S.P.P., unitamente ai soggetti (gli Addetti) che compongono il Servizio di Prevenzione e Protezione che coordina, deve provvedere a



5.4 IL MEDICO COMPETENTE ► il medico competente è un professionista in possesso dei requisiti richiamati all'art. 38 del decreto 81/08 ed è nominato dal datore di lavoro. Collabora alla valutazione dei rischi, attività da cui deriva il suo compito di effettuare la **SORVEGLIANZA SANITARIA** dei lavoratori e tutti gli altri compiti previsti dalla legge (art.25). Può essere libero professionista o dipendente del datore di lavoro stesso.



Gli obblighi più rilevanti del Medico competente possono essere così riepilogati



LA SORVEGLIANZA SANITARIA ► per comprendere il ruolo importante rivestito dal Medico competente, è indispensabile spiegare cosa è la **sorveglianza sanitaria**, uno dei cardini dell'attività di prevenzione.

La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs 81/08 come l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Si può definire come la somma delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico.

Si tratta di un'attività complessa, volta a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire l'insorgenza di malattie professionali, ovvero "eventi dannosi alla persona che si manifestano in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro".

Le leggi stabiliscono che i lavoratori esposti a rischi siano obbligati a sottoporsi a visita medica, o per meglio dire, ad accertamento di idoneità alla mansione: il medico competente deve accertare che lo stato di salute del lavoratore sia tale da consentirgli di svolgere il proprio lavoro, ovvero che l'operatore sia idoneo alla mansione.

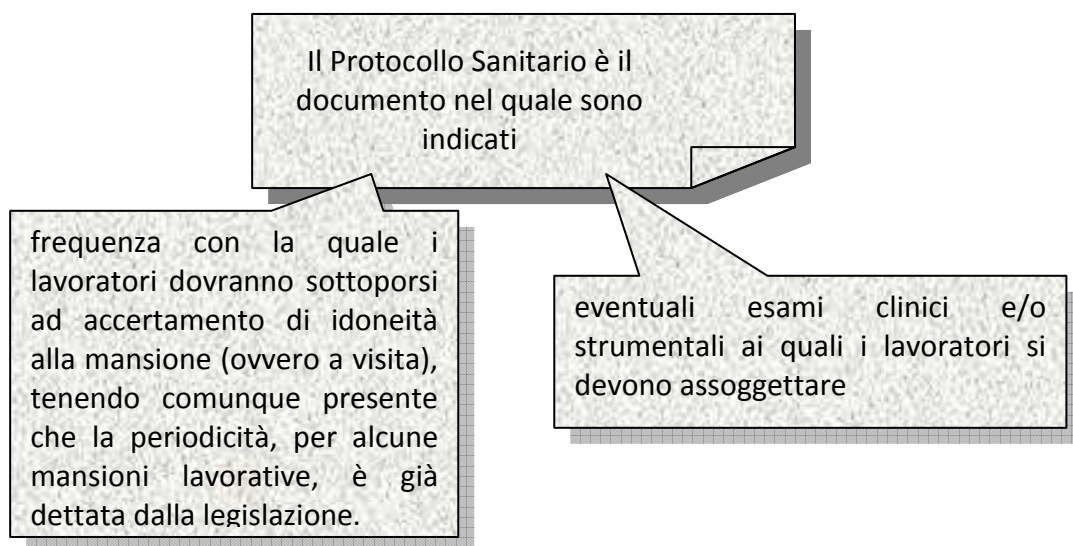
Per i lavoratori che nello svolgere la propria attività non si trovano esposti ad alcun tipo di rischio, questo obbligo non c'è. In altre parole la presenza del medico competente non è sempre obbligatoria in azienda; lo è quando la legislazione lo richiede, ovvero in presenza di un rischio per la salute del lavoratore che superi i limiti imposti dalla normativa.

La sorveglianza sanitaria consiste nelle visite mediche e negli eventuali altri esami che sono necessari per verificare l'**idoneità** dei lavoratori a svolgere una **mansione specifica** e per tenere sotto controllo nel tempo lo stato di salute dei lavoratori stessi.

La tipologia delle visite e degli esami è decisa in funzione dei rischi presenti.

Ricorrenti in Coopselios, per lavoratori esposti a rischio da videoterminale (gli impiegati negli uffici), gli esami di controllo della vista .

In base alla valutazione dei rischi ed eventualmente anche all'esito dei sopralluoghi svolti, il medico competente definisce il PROTOCOLLO SANITARIO



E' importante sapere che in Coopselios l'obbligo del lavoratore a presentarsi ad accertamento di idoneità alla mansione vale solo in ben specificati casi:

1. prima dell'assunzione (preassuntiva), oppure
2. dopo l'assunzione, ma precedentemente l'esposizione ai rischi specifici della mansione che si andrà a svolgere (preventiva);
3. dopo tre anni dall'ultimo accertamento, come previsto da Protocollo Sanitario;
4. in caso di cambio della mansione;
5. prima della ripresa del lavoro se si è verificata un'assenza pari a 60 o più giorni continuativi dovuta a motivi di salute;
6. nel caso in cui il medico competente, in occasione dell'ultimo accertamento effettuato dal lavoratore, abbia già messo a calendario una data antecedente la periodicità del Protocollo Sanitario.

In nessun altro caso il lavoratore può essere convocato, mentre è un suo diritto avanzare in ogni momento richiesta al medico competente di un ulteriore accertamento del proprio stato di salute. E' sottinteso che tale domanda debba essere motivata; il medico competente ha infatti facoltà di rifiutarla, se ritenuta ingiustificata.



IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE ► al termine dell'accertamento (preventivo, periodico, per richiesta del lavoratore, per rientro dopo lunga assenza) il medico deve informare il lavoratore sui rischi a cui è esposto e sui risultati della "visita".

E', in altre parole, tenuto ad esprimere per iscritto il giudizio di idoneità alla mansione specifica, da intendere come idoneità al lavoro specifico e non come idoneità al lavoro in senso generale, consegnandone copia al lavoratore ed al datore di lavoro.

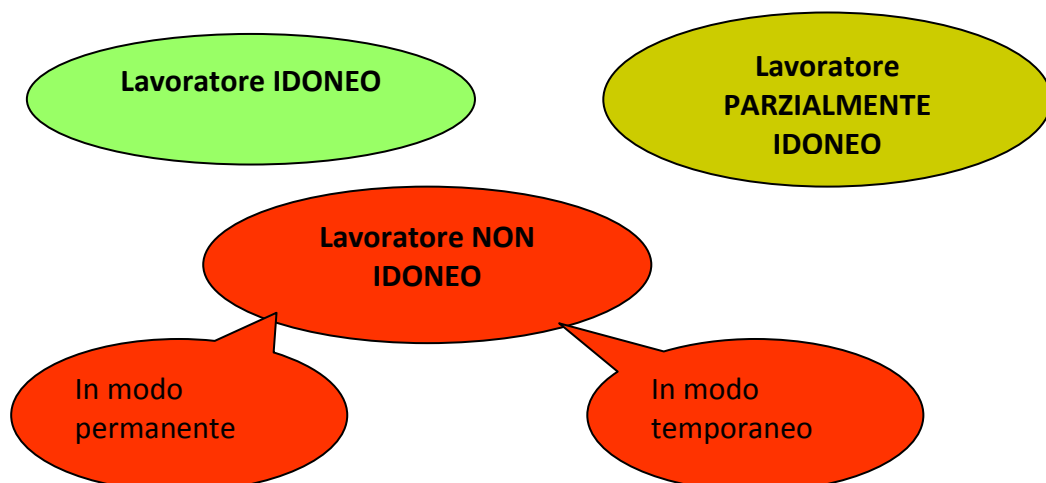
Il decreto 81/08 definisce l'elenco dei giudizi:

a) idoneità: non sussiste alcuna condizione per la quale il lavoratore potrebbe trarre danno dall'espletamento della mansione lavorativa;

b) idoneità parziale: sussistono condizioni per le quali la specifica attività potrebbe danneggiare lo stato di salute del lavoratore. L'idoneità parziale, detta anche "con prescrizione" può essere permanente o temporanea; in quest'ultimo caso il medico deve precisare i limiti temporali di validità del suo giudizio;

c) inidoneità temporanea: per un preciso periodo, il lavoratore non può essere adibito alla mansione che il medico ha giudicato dannosa per la sua salute;

d) inidoneità permanente: il lavoratore non potrà mai più essere adibito alla mansione assegnata dal datore di lavoro.



Nel caso in cui il lavoratore non condivida il giudizio del medico competente, può inoltrare ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, alla A.S.L. territorialmente competente che disporrà, dopo eventuali accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca della valutazione.

Laddove il medico competente giudichi un lavoratore non idoneo alla mansione specifica, che accade? La normativa prevede che il datore di lavoro, “ove possibile”, lo assegni ad altra mansione equivalente, superiore o inferiore, compatibile con il suo stato di salute, con diritto alla conservazione della retribuzione corrispondente alle mansioni precedenti.

5.05 IL DIRETTORE D'AREA (DELEGATO ALLA SICUREZZA) ► si è già detto come in Coopselios il ruolo del Dirigente si identifichi con quello del direttore d'area, al quale il datore di lavoro ha delegato la quasi totalità dei propri obblighi.

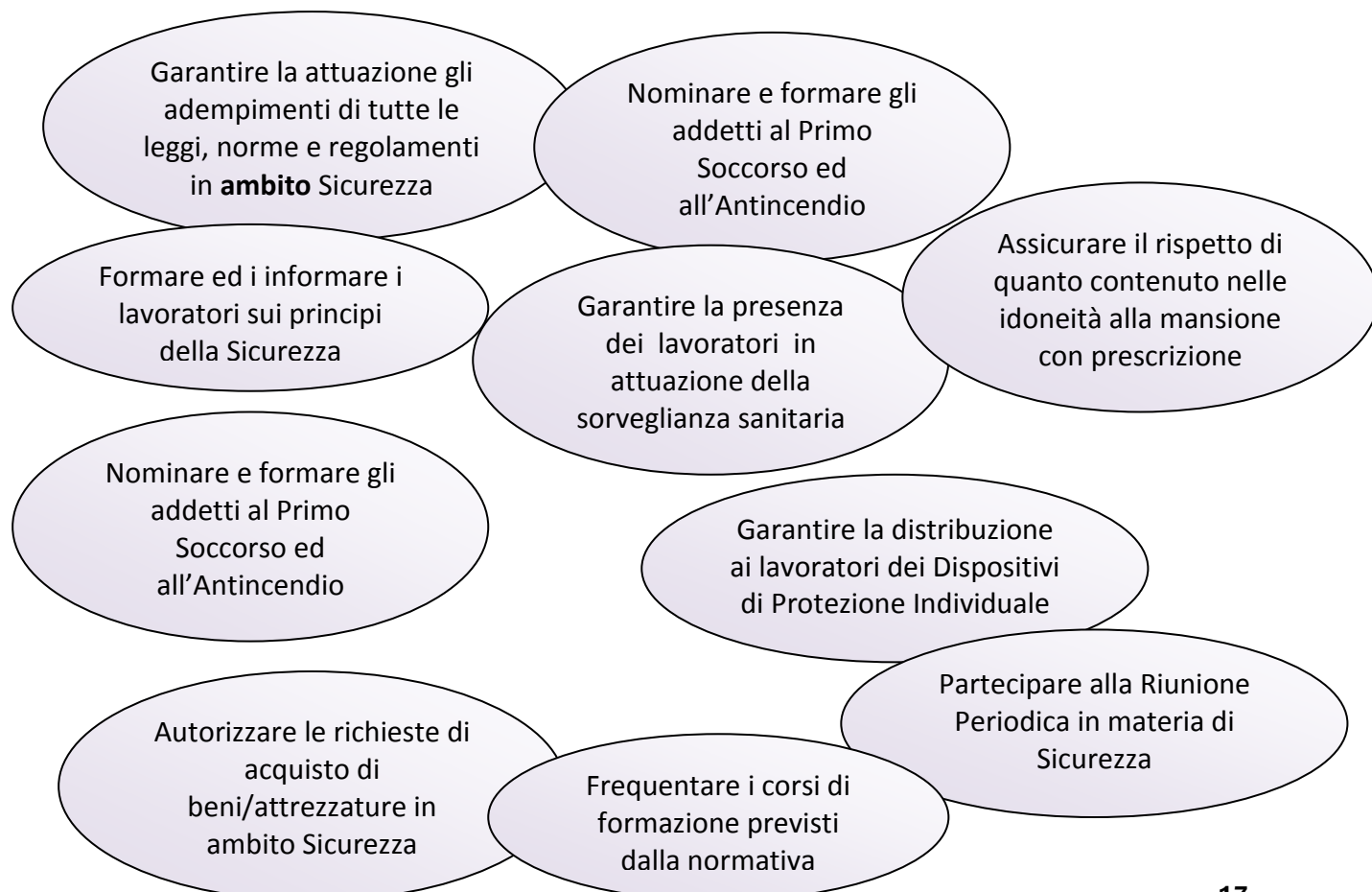
Importante è sapere che tale **delega** è ammessa dal decreto 81/08, pur con limiti e condizioni molto stringenti.

Attenzione però! Il datore di lavoro deve sempre verificare che il direttore/dirigente svolga correttamente gli incarichi che gli ha affidato in materia di Sicurezza.



La normativa definisce il dirigente (il nostro direttore d'area) “persona che, in ragione delle competenze professionali e di potere gerarchici e funzionali adeguati all’incarico conferitogli, ATTUA le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. In termini più semplici, una volta che il datore di lavoro ha individuato i mezzi e le misure a tutela della salute, oltre ai mezzi per metterli in opera, tocca al direttore/dirigente, e sotto la propria responsabilità, dare concretezza a tali misure.

In Coopselios il direttore /dirigente deve rispondere, per le strutture ed i servizi di pertinenza, agli obblighi di



5.6 IL PREPOSTO ► secondo la definizione che ne dà il decreto 81/08 è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”



Il preposto ricopre un ruolo subalterno nei confronti del direttore/dirigente, ed al contempo preminente rispetto ai lavoratori, rispondendo all'obbligo di sorvegliare e di vigilare che le misure di prevenzione e di protezione, predisposte e adottate dal datore di lavoro, siano attuate.

Per assolvere ai propri obblighi in Coopselios, il preposto è chiamato a:

Sorvegliare l'attività dei lavoratori per garantire il rispetto delle regole aziendali e delle norme di prevenzione

Effettuare richiami verbali ai lavoratori per inosservanza delle regole aziendali e delle norme di

Consegnare ai lavoratori i previsti dispositivi di protezione individuale

Svolgere la prevista attività di informazione ed addestramento ai lavoratori

Compilare e/o aggiornare la documentazione inerente le attività di controllo visivo delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro

Compilare e/o aggiornare la documentazione inerente l'attività di manutenzione impianti ed attrezzature

Sospendere immediatamente le attività lavorative in caso di pericoli gravi ed imminenti

Garantire l'organizzazione e lo svolgimento della periodica esercitazione antincendio (se prevista)

Applicare le procedure di sicurezza contenute nel SGSL

Frequentare i corsi di formazione previsti dalla normativa

Segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro

Adottare le soluzioni più opportune, in caso di pericolo, per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Per la complessità organizzativa che caratterizza Coopselios, si è stabilito che preposto (di 1° livello) è il coordinatore ma preposto (di 2° livello) è anche chi lo sostituisce e/o lo coadiuva, ovvero il suo referente (di piano, di nucleo, di sezione,), oppure la/il R.A.A. (Responsabile Attività Assistenziali), o altrimenti ancora la/il caposala, l'educatore.

Il preposto di 1° livello risponde al proprio direttore d'area, mentre il preposto di 2° livello risponde al proprio coordinatore.

5.7 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) ► è la persona eletta o designata dai lavoratori (individuandola tra i propri colleghi o tra i rappresentanti sindacali) a rappresentarli per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza.

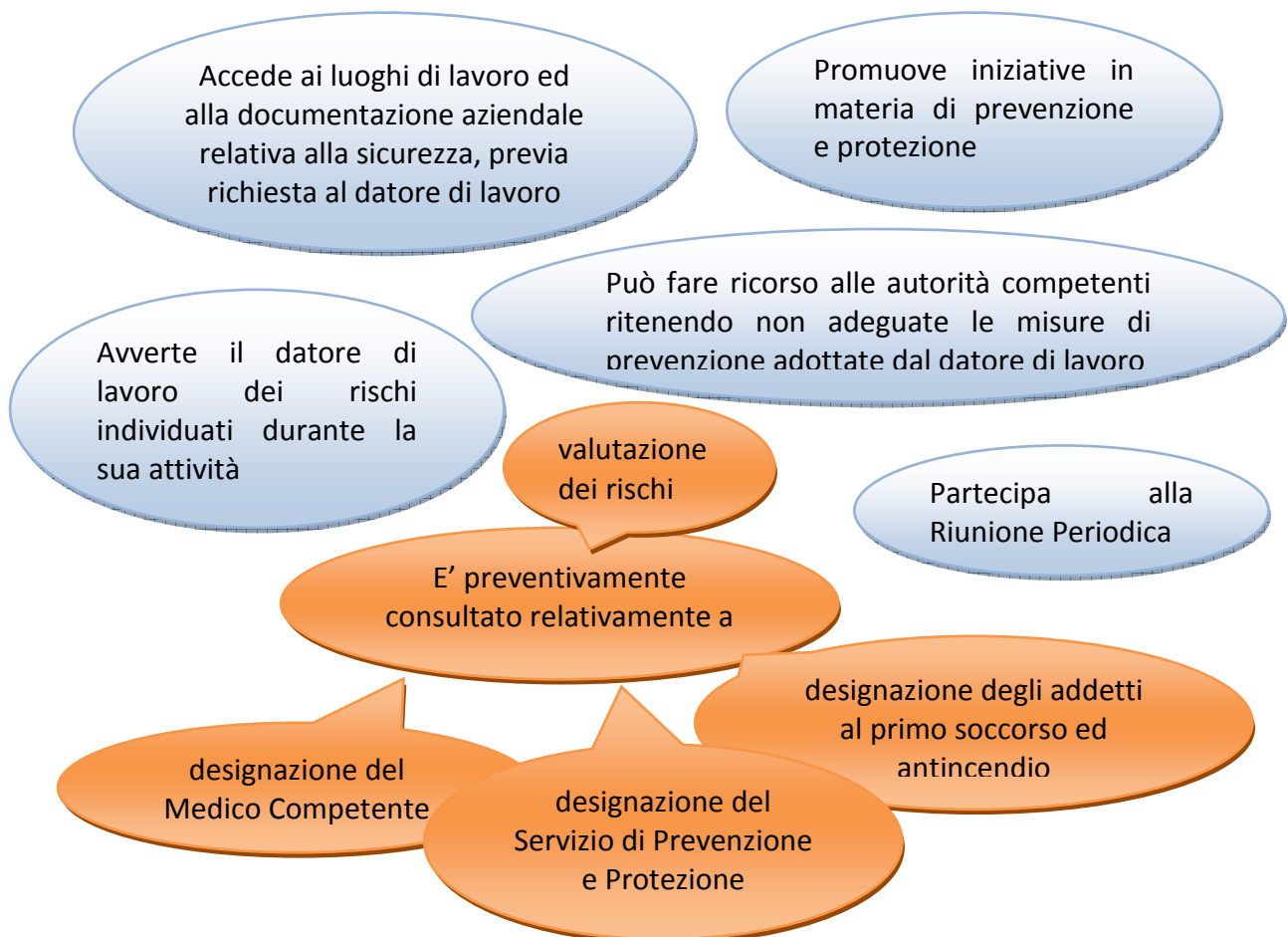


E' ponte tra il datore di lavoro ed i lavoratori; deve pertanto essere presente in azienda, saper ascoltare l'esigenze degli operatori, collaborare con il datore di lavoro nello svolgimento di alcuni obblighi importanti come, per esempio, la redazione del Documento

di valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro si deve far carico della sua corretta ed adeguata formazione. Il numero minimo dei R.L.S., dice il decreto, varia in base al numero degli addetti dell'impresa; in Coopselios devono essere presenti almeno in numero di sei.

Riassumiamo di seguito le sue più rilevanti attribuzioni



6. RISCHIO E PERICOLO

Prima di proseguire in questo cammino alla scoperta di cosa significhi lavorare in sicurezza, è indispensabile comprendere i concetti di **rischio** e **pericolo**.

Nel discorrere comune spesso vengono utilizzati assegnando loro il medesimo significato, ma non è così:

- ➡ pericolo è qualsiasi cosa che potrebbe causare un danno: sostanze chimiche, elettricità, lavorare su scale, un cassetto aperto, un pavimento bagnato, etc.
- ➡ rischio è la probabilità, alta o bassa, che qualcuno possa essere danneggiato da questi ed altri pericoli, insieme ad una indicazione di quanto grave potrebbe essere questo danno.

E' un concetto che associa due elementi fondamentali: il primo è la probabilità che un determinato evento sfavorevole si verifichi, l'altro elemento è la conseguenza dell'evento. Se uno di questi 2 elementi manca (ovvero è pari a zero) il rischio è inesistente.

Il coccodrillo d'acqua salata è uno degli animali più **pericolosi** al mondo e non c'è alcun dubbio che incontrarlo sarebbe quantomeno spiacevole. Ma quante sono le **probabilità** di ritrovarselo in bagno o a bordo piscina ? Nessuna !!!! Ovvero non esiste il **rischio** di imbattersi nel simpatico rettile.

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI COME PERCORSO DI CONOSCENZA

Valutare un rischio significa in primis analizzare cosa è, da dove si origina, come si presenta, in modo da potergli assegnare un livello di gravità, stabilire quanto possa negativamente incidere sulla sicurezza di chi vi è esposto. Si ha così modo di individuare i punti critici ove è necessario intervenire applicando le misure di tutela.

La valutazione dei rischi è quindi un processo di conoscenza e lettura della realtà che, una volta definita, viene descritta nel relativo documento.

Per essere ancor più chiari, definiamo la valutazione dei rischi come un esame accurato di che cosa potrebbe arrecare danno alle persone impegnate nel proprio luogo di lavoro affinché il datore di lavoro possa stabilire se ha preso o meno sufficienti precauzioni per prevenire eventi negativi.

Per individuare i pericoli presenti, comprendere come questi agiscano nella realtà aziendale, verificare quanti di questi rappresentino un vero rischio, è necessario analizzare in dettaglio l'attività lavorativa e ricostruire i rapporti tra le varie azioni che compongono il lavoro, analizzando il processo di quest'ultimo e scomporlo nelle sue attività basilari.

E' così molto più agevole individuare i pericoli anche nascosti, perché l'attività viene osservata più da vicino e inoltre è possibile ricostruire i rapporti che intercorrono tra le varie fasi e i rischi che derivano anche dagli elementi organizzativi (per esempio, l'organizzazione dei tempi di lavoro).



Il documento di valutazione dei rischi (DVR) esprime e riassume questo sviluppo, indicando

- ✓ quali rischi siano stati valutati, e in quale modo (la scelta dei criteri di valutazione deve essere spiegata)
- ✓ quali misure per eliminare o ridurre i rischi siano già state adottate al momento della valutazione
- ✓ quali misure si intendano adottare per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (programma o piano di miglioramento), comprensivo delle funzioni aziendali coinvolte (es. manutenzione, ufficio personale, servizio prevenzione e protezione, ecc. a seconda dei diversi interventi ipotizzati) e delle eventuali procedure per attuare le misure previste
- ✓ i nominativi dei soggetti della prevenzione.

Il DVR va conservato su supporto cartaceo o informatico; deve riportare una data certa e, a tale scopo, oltre a essere sottoscritto dal datore di lavoro che ne ha responsabilità, raccoglie le firme degli altri soggetti della prevenzione: Rspg, RLS, Medico Competente.

Il processo di valutazione dei rischi deve essere aggiornato a ogni modifica dell'attività lavorativa (dal punto di vista logistico, tecnico o organizzativo) rilevante per la salute e la sicurezza dei lavoratori; deve diventare strumento di gestione della realtà aziendale, e non un obbligo di cui ricordarsi di tanto in tanto.

8. DAL RISCHIO ALLA TUTELA DELLA SALUTE: COSA FARE

Si è ora giunti al momento nel quale il datore di lavoro è chiamato ad agire per eliminare o, laddove non sia possibile, ridurre il rischio.

In generale possono essere messi in atto:

- ➡ **interventi tecnici:** per esempio modifiche del ciclo produttivo, interventi sulle strutture, sulle attrezzature, sostituzione di sostanze utilizzate,..;
- ➡ **interventi procedurali:** per esempio modifica dei modi di operare dei lavoratori in un ambiente, in una situazione, con delle sostanze;
- ➡ **interventi organizzativi:** per esempio modifiche dell'organizzazione del lavoro, quali turnazione degli operatori su una mansione,

ma ancora il DL:

- ➡ sostituisce sostanze o attività pericolose con altre meno pericolose;
- ➡ fa usare le sostanze nocive in quantitativi limitati;
- ➡ limita il numero di lavoratori esposti al rischio;
- ➡ ricerca le migliori condizioni di lavoro (rispetto dei principi ergonomici);
- ➡ fornisce e fa usare mezzi personali di protezione;
- ➡ stabilisce per i lavoratori i modi per lavorare sicuri;
- ➡ predispone cosa fare nelle emergenze;
- ➡ fa eseguire la regolare manutenzione di impianti, macchine ed attrezzature;

- ➡ fa controllare la salute dei lavoratori dal un medico competente, se necessario;
- ➡ informa i lavoratori sui rischi;
- ➡ addestra i lavoratori a lavorare in sicurezza.

Va da sé che le misure di protezione e prevenzione qui indicate non sono da adottarsi tutte e contemporaneamente per ogni rischio evidenziato; dovrà essere scelto un intervento piuttosto che l'altro misurandone la congruenza e l'efficacia.

Tra le misure di prevenzione e protezione che il DL deve adottare, si fa riferimento al fornire e far usare mezzi personali di protezione, che potremmo meglio definire come dispositivi di protezione individuale.

9. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Secondo l'articolo n. 74 del decreto 81/08: "si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo."

Per fare qualche esempio, un addetto al taglio dei prosciutti dovrà portare un grembiule speciale per proteggersi il tronco e l'addome dal rischio di tagli, chi lavora in celle frigorifere avrà bisogno di una giacca per proteggere tutto il corpo contro il freddo. Importante sapere che esistono anche Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC), generalmente definiti come quei sistemi che possono intervenire, in maniera più o meno efficace, direttamente sulla fonte inquinante prima che sia coinvolto il singolo lavoratore. La maggior parte di questi dispositivi agiscono sulla ventilazione degli ambienti

L'adozione dei DPI è una misura estrema: quando tutto il possibile è stato fatto (in termini di organizzazione del lavoro e di adozione di mezzi di prevenzione e protezione collettiva) per eliminare o ridurre al minimo i rischi, e rimane tuttavia un certo rischio a carico del singolo lavoratore, allora si deve obbligatoriamente ricorrere al dispositivo di protezione individuale.

I DPI devono essere adeguati alle condizioni di lavoro, non devono comportare un rischio maggiore di quello che dovrebbero prevenire, devono tener conto delle esigenze ergonomiche e fisiologiche del lavoratore e devono adattarsi alle necessità del singolo utilizzatore. Se in presenza di rischi multipli, si rende necessario usare più DPI simultaneamente, occorre che siano fra loro compatibili.

Riguardo i DPI è

- ➡ obbligo per il datore di lavoro: fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione, dopo avere eseguito accurate valutazioni (che riguardano l'entità dei possibili rischi, la frequenza dell'esposizione del lavoratore, la caratteristiche dei posti di lavoro e le prestazioni dei DPI);
- ➡ obbligo per i lavoratori: osservare le norme e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione individuale; ovvero avere cura dei DPI a propria disposizione, non apportarvi modifiche di propria iniziativa segnalando a chi di competenza ogni difetto o inconveniente.

Va precisato che gli indumenti di lavoro, cioè le divise, **NON** sono DPI.

I DPI generalmente utilizzati in Coopselios sono:

Guanti: solitamente in vinile, nitrile, con o senza polvere, in gomma o PVC. I guanti evitano che parti del corpo dell'operatore, le mani, entrino in contatto con agenti chimici (sostanze o preparati chimici utilizzati, ad esempio, per la sanificazione/disinfezione di ambienti) o agenti biologici (virus, batteri, funghi, ...) potenzialmente pericolosi per la salute.

Guanti in gomma o PVC sono in uso soprattutto a chi si occupa di pulizia di ambienti/arredi e di attività di lavanderia, ovvero lavoratori esposti a rischio chimico. Si possono riutilizzare più volte, senza mai dimenticare di custodirli, puliti, in un luogo riparato controllandone sempre l'integrità prima del nuovo uso.

I guanti **monouso** sono utilizzati prevalentemente dagli operatori Coopselios che si occupano di assistenza di base ed infermieristica (OSS, ASA, IP), figure più di altre sottoposte al rischio biologico perché maggiormente a contatto con sangue, secrezioni, fluidi corporei

E' bene sapere che i monouso proteggono a breve termine perché i materiali di cui sono composti, nel tempo tutti e con diversi gradi, consentono la permeazione, processo mediante cui la sostanza chimica attraversa a livello molecolare il materiale costituente il guanto.

Devono essere indossati tutte le volte che esiste un potenziale rischio di contatto tra la pelle e gli agenti infettanti, ovvero per esempio durante le attività di igiene della persona o di medicazione di ferite.

E' indispensabile sostituirli durante i contatti tra un paziente e l'altro e le mani devono essere lavate dopo ogni rimozione dei guanti.

Ancora, vanno tolti prima di toccare superfici (telefono, maniglia, ..)che non devono essere contaminate, per evitare che chiunque toccando a mani nude le medesime zone corra il pericolo di contagio.

Mascherine: utili a proteggere le vie respiratorie degli operatori in particolari situazioni, ma anche a salvaguardare l'ospite nel caso in cui i lavoratori siano affetti da raffreddore o tosse.

Camici monouso: quando, in specifiche situazioni, si compiono azioni che possono comportare contaminazioni visibili degli abituali indumenti da lavoro (schizzi, spruzzi di sostanze organiche).

Calzature: in Coopselios sono fornite ai lavoratori calzature igienizzabili che evitino il più possibile danni causati dallo scivolamento sulle superfici calpestabili.



Diverse le tipologie:



Allacciate: destinate agli operatori impegnati nei servizi di assistenza domiciliare che utilizzano l'auto per recarsi da un domicilio all'altro ed ai lavoratori del settore infanzia;

aperte: destinate a tutti gli operatori che svolgono le proprie mansioni all'interno delle strutture.



Il rischio di scivolamento è strettamente correlato alla presenza di pavimenti umidi resi tali da attività di sanificazione; è fondamentale, al fine di ridurre le probabilità di caduta, che gli operatori addetti alle pulizie espongano sempre l'apposito cartello di pericolo.



Occhiali paraschizzi: utilizzati solo in particolari situazioni dagli Infermieri Professionali per evitare il contatto con liquidi patogeni



Indumenti per sbalzi termici: in uso a chi si occupa di ausiliario di pulizia, da indossare quando si reca all'esterno per smaltire i rifiuti, e dai manutentori



10. ERGONOMIA E SICUREZZA.

“L'ergonomia è lo studio del comportamento dell'uomo in relazione alla sua attività e agli spazi in cui essa si applica per adattare l'attività all'uomo”

Il termine "ergonomia" deriva dal greco *ergon* (lavoro, azione) e *nomos* (legge, governo); fu coniato nel 1949 dallo psicologo gallese KF.H. Murrell per descrivere una *disciplina che regola la progettazione di prodotti, ambienti e servizi rispondenti alle necessità dell'utente (non necessariamente un lavoratore), migliorando la sicurezza, la salute, il comfort, il benessere e la prestazione umana.*



E' chiaro lo stretto legame che intercorre tra questa e la salute e la sicurezza sul lavoro; è del resto lo stesso decreto 81/08 a richiamare a sé l'ergonomia ed a inserirla tra i propri articoli, laddove si parla di misure generali di tutela :

“ Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:..... il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,”

Il buon utilizzo dei principi ergonomici nella scelta delle attrezzature di lavoro e nelle postazioni di lavoro consente di:

- ➡ ridurre lesioni, errori, difetti, costi;
- ➡ ridurre cambiamenti di personale ed assenteismo;
- ➡ migliorare il comfort degli attrezzi, atteggiamento e soddisfazione;
- ➡ migliorare la qualità e la produttività;
- ➡ stimolare l'innovazione.



L'ergonomia non è quindi uno spreco di mezzi, ma può essere portatrice di grandi benefici che coinvolgono sia il lavoratore che l'azienda.

Un gran numero di problemi sociali legati alla sicurezza, alla salute, al comfort ed all'efficienza possono essere risolti grazie al contributo dell'ergonomia.

Dall'analisi di incidenti ed errori in differenti ambiti, emerge spesso che una scarsa o inadeguata qualità di relazione tra gli utenti, gli oggetti o i compiti che sono chiamati a svolgere rappresentano la causa principale del loro verificarsi. Una possibile soluzione ergonomica consiste nel prendere maggiormente in considerazione le capacità ed i limiti umani già nella fase di progettazione degli ambienti lavorativi.



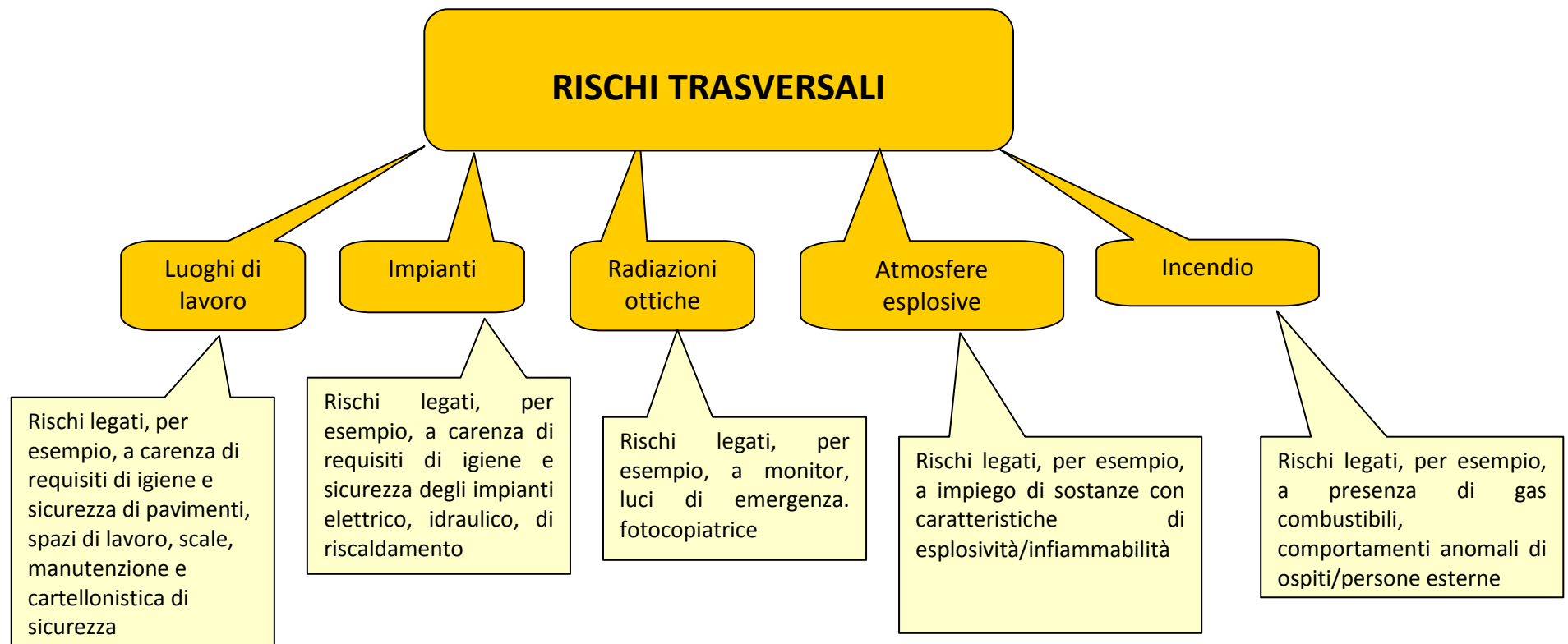
11. I RISCHI IN COOPSELIOS E LA LORO VALUTAZIONE

La tabella che segue riassume tutti i potenziali pericoli individuati in Coopselios che, come si è già detto, potrebbero diventare rischi per i lavoratori.

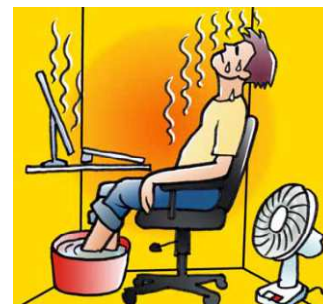
AREE DI PERICOLO POTENZIALE
1. LUOGHI DI LAVORO
2. IMPIANTI
3. ATTREZZATURE
4. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
5. POSTO DI LAVORO A VIDEOTERMINALE
6. RUMORE
7. VIBRAZIONI
8. AGENTI CHIMICI
9. AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
10. AGENTI BIOLOGICI
11. ATMOSFERE ESPLOSIVE
12. INCENDIO
13. STRESS LAVORO-CORRELATO
14. DIFFERENZE DI GENERE
15. ETA'
16. PROVENIENZA DA ALTRI PAESI
17. SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE
18. LAVORO NOTTURNO

La valutazione ha poi messo in luce i **rischi trasversali**, comuni ad ogni mansione nello stesso luogo di lavoro, ovvero quei rischi ai quali ogni lavoratore è esposto, indipendentemente dalla attività che svolge.

11.1 RISCHI TRASVERSALI



Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio: il pavimento è irregolare, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento; gli spazi sono eccessivamente stretti, oppure troppo caldi, troppo umidi.



Chi lavora può correre un rischio anche quando indossa indumenti o calzature non idonei alla attività svolta oppure, ancora, quando non sia stato adeguatamente formato ed addestrato a svolgere le proprie mansioni in sicurezza.



Rischioso per la sicurezza è anche non avere a propria disposizione attrezzature adatte alle attività che si svolgono

o non essere idoneo allo svolgimento di una determinata mansione per ragioni legate a proprie caratteristiche psicofisiche



11.2 RISCHI SPECIFICI

Il processo di valutazione ha successivamente evidenziato i **rischi specifici** della mansione svolta da ogni singolo operatore Coopselios. Attenzione però: non si intende dire che ogni lavoratore (OSS, Infermiere Professionale, coordinatore, ausiliaria di pulizie, ...) sia esposto a tutti questi rischi, ma solo a quelli strettamente legati alla propria attività.

LE MANSIONI IN COOPSELIOS ►

impiegato
fattorino
addetto reception
coordinatore (Coo)
responsabile attività assistenziali (R.A.A.)
fisioterapista
infermiere professionale (IP)
operatore socio sanitario/socio assistenziale (OSS/ASA)
animatore

assistente sociale
educatore
assistente infanzia
atelierista
psicologo
cuoco
manutentore
ausiliario di pulizie
addetto al guardaroba

RISCHIO SPECIFICO	MANSIONI SVOLTE
Uso attrezzature *	Tutte le mansioni, fatta eccezione per fisioterapista, animatore, assistente infanzia, atelierista
Movimentazione Manuale dei Carichi	RAA, fisioterapista, IP, OSS/ASA, assistente infanzia, cuoco, manutentore, addetto guardaroba, ausiliario pulizie, fattorino
Chimico	Tutte le mansioni
Biologico <i>a parte rischio legionella</i>	Tutte le mansioni, fatta eccezione per impiegato, fattorino, addetto reception, Coo
Posto di lavoro dotato di Videoterminale	Tutte le mansioni, fatta eccezione per fisioterapista, IP, OSS/ASA, assistente infanzia, cuoco, manutentore, addetto guardaroba, ausiliario pulizie, atelierista
Rischio ossigeno	
Gestazione e Maternità **	Tutte le mansioni

*sollevatore, macchina lavapavimenti, affettatrice, automobile, fotocopiatrice, lavatrice, ...

** Alla tutela della maternità di dedica un capitolo a seguire.

11.2.1 USO DI MACCHINE E/O ATTREZZATURE ► macchine, apparecchi, utensili, impianti, ecc. sono tutti strumenti destinati ad essere usati durante il lavoro e vengono indicati dall'81/08 con la denominazione "attrezzatura di lavoro".

Schiacciamenti, tagli, abrasioni, perforazioni sono alcuni dei danni conseguenti all'utilizzo di macchine e/o attrezzature. Va detto subito che in Coopselios i rischi di tale natura sono limitati; tuttavia il DL si deve adoperare perché anche un basso livello di esposizione eviti di produrre danno ai propri lavoratori.

Misure di prevenzione e protezione



corretta scelta ed installazione
corretta e puntuale manutenzione
idonea attività di addestramento dei lavoratori

11.2.2 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC) ►

le azioni del sollevare, del trasportare, del deporre, del sostenere, dello spingere, del trainare, del portare e dello spostare un carico si riassumono con l'espressione Movimentazione Manuale dei Carichi.



Il carico da movimentare può essere un oggetto, nel qual caso si metterà in atto una



movimentazione manuale di carichi inanimati

oppure una persona, e si tratterà allora di **movimentazione manuale di carichi animati**.



Il presupposto è che occorrerebbe evitare la MMC di oggetti o persone che siano, adottando misure organizzative e mezzi appropriati; in Coopselios, che vede proprio nella MMC il proprio maggiore rischio, la sua eliminazione non è possibile. Da qui scaturisce l'obbligo del DL di mettere in campo tutti quei provvedimenti di prevenzione (evitare/ridurre la probabilità che un fatto accada) e protezione (contenere le conseguenze) che scaturiscono dai risultati ottenuti dalla valutazione del rischio, stima a cui si giunge adottando diverse e particolari metodologie:

- ➔ N.I.O.S.H. (National Institute for Occupational Safety and Health) per stimare il Rischio da MMC inanimati
- ➔ M.A.P.O. (Movimentazione ed Assistenza Pazienti Ospedalizzati) per stimare il Rischio da MMC animati (ASA/OSS, educatori, assistenti all'infanzia, RAA, IP, ...)
- ➔ O.C.R.A. (Occupational Repetitive Actions) che indaga il rischio legato alla ripetitività dei movimenti compiuti dagli arti superiori (sia di animati che inanimati)
- ➔ Snook e Ciriello, a stima del rischio delle sole azioni di traino /spinta (sia di animati che inanimati)

Lo sforzo muscolare richiesto determina un aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio, incidendo negativamente

sulle articolazioni ed in particolare misura sulla colonna vertebrale e procurando dolori al tratto cervicale, lombalgie e discopatie.



La MMC rappresenta certamente un rischio, rischio che varia in relazione a:

- ✓ caratteristiche del carico;
- ✓ sforzo fisico richiesto;
- ✓ caratteristiche dell'ambiente di lavoro;
- ✓ esigenze connesse alla organizzazione del lavoro.

Misure di prevenzione e protezione

Nella movimentazione di pesi ***inanimati***, rischio al quale in Coopselios sono particolarmente esposti i lavoratori che si occupano di pulizia degli ambienti, di manutenzione, di attività di cucina e di guardaroba, la raccomandazione prima è di utilizzare prevalentemente i muscoli del bacino e quelli delle gambe ed il meno possibile quelli del dorso, partendo da una posizione "iniziale" con la schiena diritta e ginocchia flesse

SI !!!!!



NO !!!!!



Con la schiena dritta si riduce del 20% il carico sui dischi lombari: la colonna vertebrale, ben fissata alla muscolatura, subisce in modo uniforme la distribuzione del peso.

Il carico deve essere dotato di maniglie o altri punti di presa sicuri, e restare sempre il più vicino possibile al corpo dell'operatore.

Suddividere, frazionare il carico in parti più piccole e leggere, oppure ricorrere all'aiuto di un collega, significa renderne la movimentazione più facile, ma soprattutto più sicura.

NO !

SI !

SI !



Altre regole da non dimenticare sono quelle di muovere i piedi anziché ruotare il busto

NO !

SI !





di non portare mai un carico oltre l'altezza delle spalle

e di avere sempre una buona visuale



perché una normale attività lavorativa non si trasformi in insostenibile fatica....

Quando invece ad essere sollevate, deposte, sostenute, spinte, trainate, ...sono persone che per motivi diversi hanno difficoltà nel muoversi autonomamente, si è in presenza di attività di **movimentazione manuale di carichi animati**.

E' questo il rischio al quale è esposta la stragrande maggioranza degli operatori Coopselios; ad accrescere l'attenzione che il DL deve porre all'argomento, è che nel lavoro di cura ed assistenza il rischio riguarda sia chi muove che chi viene mosso, e nessuna soluzione può essere adottata senza considerare gli effetti connessi al "carico" umano. Sollevare un bambino è altro dal sollevare un adulto completamente privo di autonomia motoria, oppure in grado di utilizzare una sola gamba.

Il tema della costante riduzione del rischio non può non tenere conto dell'aumento della popolazione anziana e disabile assistita, della necessità di diffondere ed aggiornare procedure di lavoro idonee, di progettare spazi appropriati, di adottare attrezzature consone.

Sulla base dei più recenti studi le situazioni maggiormente a rischio sono quelle del sollevare l'ospite dal letto alla carrozzina, ruotarlo quando è a letto, sollevarlo verso il cuscino; operazioni che diventano particolarmente gravose nel caso di degenti che non possono collaborare come spesso accade nelle strutture e nei servizi Coopselios.



Sarebbe un errore restringere il campo di esposizione a rischio da MMC alle sole attività di assistenza rivolte agli anziani.



Anche chi opera negli asili nido o nei centri diurni/residenziali per disabili non ne è immune; variano, ad esempio, intensità dello sforzo, posture, peso del carico, tempi di esposizione al rischio, attrezzature per la movimentazione, spazi di lavoro, ma il potenziale pericolo esiste comunque.

LE MISURE DI PREVENZIONE .

Come per ogni rischio al quale si è esposti durante il lavoro, la misura di prevenzione migliore è la eliminazione del rischio stesso; ove non sia possibile, il DL è obbligato a ridurlo. Gli interventi a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che compiono attività di MMC non possono non tenere conto di

Luoghi di lavoro

Spazi sufficientemente ampi e liberi da ostacoli per permettere un agevole utilizzo degli ausili; adeguata illuminazione; pavimentazione priva di pericoli di inciampo, scivolamento e di sconnessioni che renda difficoltosa l'azione di traino/spinta;

Ausili per la MMC

Ausilio è quell'apparecchiatura, attrezzatura, accorgimento, sistema tecnologico che consente all'operatore di evitare o di ridurre la propria esposizione al rischio da MMC.

Gli ausili più frequentemente utilizzati in Coopselios sono:

letto elettrico a 3 snodi



Sollevatore attivo

Sollevatore passivo



Cintura ergonomica



Telo ad alto scorrimento



Barella doccia



Scaletta per fasciatoio



Poltrona doccia elettrica

Carrozzina basculante



La scelta degli ausili per la movimentazione deve tenere conto di diversi fattori; tra questi

Spazi di lavoro

Tipologia e numero degli utenti

Numero operatori che movimentano

Tipologia e numero di movimentazioni da effettuare

Sorveglianza sanitaria

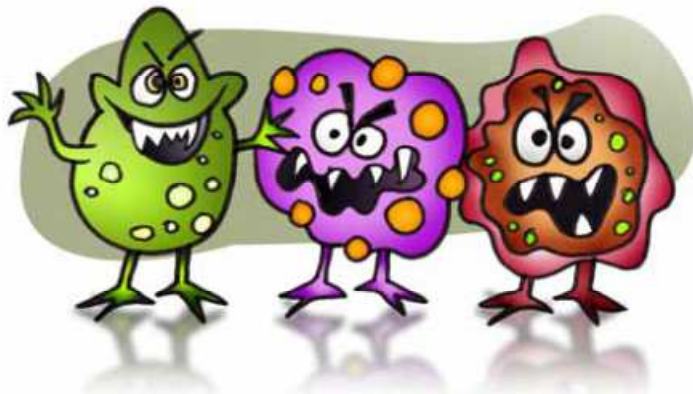
Il medico competente, come già ricordato, ha la responsabilità di accertare che lo stato di salute del lavoratore permetta a quest'ultimo di svolgere determinate mansioni. Ecco allora che l'attività di sorveglianza sanitaria gioca un ruolo fondamentale come azione preventiva per il rischio legato alla MMC, soprattutto per tutelare il più possibile gli operatori che hanno come luogo di lavoro le tante e differenti abitazioni di quegli utenti loro affidati in assistenza domiciliare.

Informazione formazione addestramento

I lavoratori hanno il diritto/dovere di essere informati e formati rispetto al rischio al quale sono esposti durante le attività di MMC; quali siano le tecniche di movimentazione manuale dei carichi da adottare e non da ultimo quali misure il DL abbia messo in campo per tutelare la loro salute e la loro sicurezza. L'addestramento al corretto utilizzo degli ausili è altresì un capitolo di primaria importanza per il raggiungimento di ottimali condizioni lavorative.



11.2.3 RISCHIO BIOLOGICO_► gli agenti biologici sono microorganismi, esseri viventi di dimensioni microscopiche, che hanno spinto al massimo la capacità di adattarsi agli ambienti e la capacità di riprodursi; possono vivere dove sembrerebbe impossibile vivere, anche all'interno del corpo umano. Sono microbi i virus, i batteri, le alghe, i lieviti, le muffe, i protozoi.



Un microbo è definito dalla legge agente biologico quando ha la capacità di provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

La maggioranza dei lavoratori Coopselios è a diretto contatto con le persone assistite, tutte possibili portatrici di patologie infettive, e con i correlati materiali biologici potenzialmente infetti.

Molte infezioni possono essere per esempio contratte in seguito a ferite casuali con aghi e strumenti taglienti contaminati da materiale biologico infetto; oppure per contatto di materiale infetto con mucose o pelle non integra, dal rapporto continuativo tra il personale e gli utenti, dalla presenza di materiale biologico potenzialmente infetto, dall'uso di strumenti e apparecchi.

Dunque sono da considerarsi **attività potenzialmente a rischio** tutte quelle manovre compiute quotidianamente dal personale infermieristico, di assistenza e di ausiliario che comportano la manipolazione di strumenti, oggetti, materiali eventualmente contaminati (le padelle, i pappagalli, la strumentazione chirurgica).

Riguardo al rischio di ferirsi o pungersi, non bisogna dimenticare che la **puntura d'ago o il taglio con strumenti chirurgici** contaminati con materiale biologico proveniente da pazienti potenzialmente infetti, costituisce la principale causa di trasmissione di malattie infettive quali l'epatite virale B, C e l'HIV. Ecco allora come sia importantissimo non dimenticare mai, dopo l'uso, di gettare le siringhe negli appositi contenitori e di sanificare con cura le superfici.



Le principali modalità di trasmissione degli agenti infettivi sono:

➡ **PER VIA AEREA.** Avviene per disseminazione sia di nuclei di goccioline, sia di particelle di polvere contenenti l'agente infettivo. I microrganismi trasportati in questo modo possono essere ampiamente dispersi dalle correnti d'aria ed essere inalati da un ospite suscettibile, nella stessa stanza o ad una maggiore distanza dalla sorgente, in rapporto a fattori ambientali. Gli agenti biologici che possono penetrare in un organismo attraverso le vie respiratorie sono numerosi (batteri, miceti, virus, ecc.). Questi microrganismi giungono alle vie respiratorie con la polvere sospesa nell'aria, più facilmente con le goccioline di liquido emesse con la tosse, gli starnuti e la saliva mentre si parla. Queste piccole particelle di liquido contenenti i microrganismi, possono rimanere sospese nell'aria per molto tempo e se vengono inalate i microrganismi sono in grado di raggiungere gli alveoli polmonari e dare luogo alle infezioni.



Le infezioni più comuni trasmissibili per via aerea sono:

varicella, parotite, pertosse, rosolia, morbillo, infezione meningococcica, influenza, tubercolosi.

E' necessario evitare che le particelle sospese rimangano a lungo negli ambienti, effettuando frequenti ricambi d'aria.

➡ **PER CONTATTO.** La cute rappresenta una barriera alla penetrazione degli agenti biologici con cui viene continuamente in contatto. Solo alcune specie microbiche (ad ES., le leptospire) sono in grado di attraversare la cute integra, così come fanno alcuni parassiti (zecche, acari). La cute, tuttavia, è soggetta a numerosi microtraumatismi (graffi, screpolature, ecc.) che possono indebolire la sua resistenza alla penetrazione o addirittura costituire vere e proprie porte di ingresso per i germi che sono abitualmente od occasionalmente presenti sulla cute stessa.

Gli agenti biologici più facilmente coinvolti al contagio per via cutanea sono:

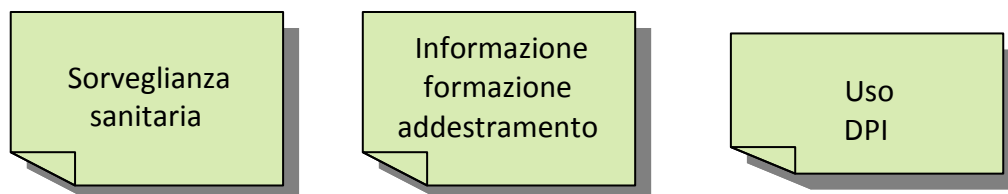
Salmonelle, leptospire, herpes virus, scabbia.

Le basilari norme di igiene, quali il lavaggio delle mani dopo operazioni a rischio potenziale e l'uso di guanti particolarmente in presenza di lesioni cutanee, sono sufficienti a prevenire la quasi totalità delle infezioni attraverso tale via.

➡ **ATTRAVERSO GOCCIOLINE** emesse dal paziente mentre parla o con la tosse, oppure ancora durante manovre invasive (es. broncoscopia, aspirazione endotracheale), possono essere trasmessi alcuni virus (es. virus dell'influenza, parotitico, della rosolia), o malattie quali difterite, pertosse, polmonite e la stessa meningite epidemica. Perché si verifichi il contagio è però necessario un contatto molto ravvicinato.

Una particolare attenzione deve essere posta nella prevenzione di malattie trasmesse ATTRAVERSO IL SANGUE, di cui l'epatite B, l'epatite C e l'infezione da HIV rappresentano gli eventi più gravi.

LE MISURE DI PREVENZIONE



Coopselios ha elaborato una precisa procedura in merito al rischio biologico, disponibile in ogni struttura/servizio, diffusa a tutti i lavoratori unitamente ad altre informative riguardanti il medesimo argomento; tra queste quelle dedicate al rischio scabbia, Epatite B, test tubercolinico di Mantoux ove sempre si ribadisce l'importanza della vaccinazione come strumento di prevenzione di molte malattie che potrebbero essere contratte sul luogo di lavoro. Ogni attività formativa in materia di sicurezza svolta in azienda dedica largo spazio alla rilevanza della vaccinoterapia ed il medico competente la riafferma, raccomandandola, a tutti gli operatori esposti al rischio.

Altre ancora le azioni che concorrono alla prevenzione:

- ➡ lavare sempre le mani;
- ➡ sanificare e disinfettare le superfici e gli ambienti;
- ➡ gestire correttamente il trasporto e lo smaltimento di materiale biologico.

Il lavaggio delle mani è importante perché molte infezioni vengono trasmesse attraverso di esse: la mano riceve ed assorbe microrganismi; sulle mani sono presenti una flora batterica transitoria ed una flora batterica residente.



Quando lavare le mani:

- ↗ all'inizio e alla fine del turno;
- ↗ prima e dopo l'utilizzo dei servizi igienici;
- ↗ prima e dopo della distribuzione del pasto;
- ↗ prima e dopo manovre assistenziali a contatto con il paziente;
- ↗ prima e dopo aver indossato i guanti;
- ↗ in ogni situazione in cui l'operatore lo ritenga necessario.

Indispensabile è il lavarsi le mani subito dopo un accidentale contatto con sangue, fluidi corporei o oggetti contaminati anche se si sono utilizzati i guanti, per evitare il trasferimento di microorganismi ad altri pazienti o all'ambiente.



Per lavare le mani si fa uso del lavandino, meglio se dotato di rubinetto a pedale, a gomito o a fotocellula; il sapone deve essere liquido e non in pezzi, per asciugare è necessaria la carta a perdere, rotolo o salvietta.

Il lavaggio sociale delle mani ha come scopo quello di eliminare la flora batterica transitoria (intesa come microorganismi temporaneamente presenti sulla cute delle mani).

La procedura per il lavaggio "sociale" delle mani:

- ↗ togliere bracciali, anelli ed orologio;
- ↗ bagnare le mani con l'acqua;
- ↗ insaponare accuratamente dita, palmo, dorso e polso ed unghie per almeno 10 secondi;
- ↗ sciacquare con acqua corrente in modo completo;
- ↗ nel momento in cui si fa l'asciugatura, controllare le mani;
- ↗ chiudere il rubinetto con la carta a perdere che poi si getta via.



Solo in casi particolari si può procedere col lavaggio antiseptico (per procedure invasive o nel caso di contatto con liquido organico).

Particolare attenzione va posta al rischio “**Legionella**”, ovvero l’infezione causata dal batterio *Legionella spp* che deve il suo nome all’epidemia di polmonite che si verificò tra i partecipanti ad una riunione dell’American Legion nell’estate del 1976 a Philadelphia: tra gli oltre 4000 veterani del Vietnam (chiamati appunto “Legionnaires”) presenti, 221 si ammalarono e 34 di essi morirono; solo in seguito si scoprì che la malattia era stata causata da un “nuovo” batterio, denominato *Legionella*, che fu isolato nell’impianto di condizionamento dell’hotel dove i veterani avevano soggiornato.



LA LEGIONELLOSI PUÒ PRESENTARSI IN TRE DISTINTE FORME:

- ➡ la **Malattia dei Legionari** è la forma più grave dell’infezione e si presenta come una polmonite acuta difficilmente distinguibile da altre forme di infezioni respiratorie. La malattia si manifesta dopo un’incubazione di 2-10 giorni con disturbi simili all’influenza come malessere, dolori muscolari e cefalea cui seguono febbre alta, tosse secca, respiro affannoso e sintomi comuni ad altre forme di polmonite
- ➡ la **Febbre di Pontiac** è una forma simil-influenzale che deve il proprio nome ad un’epidemia acuta febbrile verificatasi nell’omonima località del Michigan (USA) nel 1968. Si presenta come una malattia acuta che non interessa il polmone: dopo un periodo di incubazione di 24-48 ore compaiono febbre, malessere generale, dolori muscolari, cefalea ed a volte tosse e gola arrossata.
- ➡ l’infezione può manifestarsi anche in forma subclinica, cioè senza comparsa di sintomi clinici, e si evidenzia solo con il riscontro di anticorpi anti-*Legionella spp* in assenza di episodi di polmonite e/o forme simil-influenzali.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

La *Legionella spp* si trasmette all’uomo attraverso l’inalazione di aerosol contaminati, quindi tutti i luoghi in cui si può entrare a contatto con acqua nebulizzata possono considerarsi a rischio; ad oggi non sono stati segnalati casi di trasmissione tra esseri umani.

L’acqua penetra nell’organismo attraverso le mucose delle prime vie respiratorie, in seguito ad inalazione di aerosol contaminati o, più raramente, di particelle di polvere da essi derivate per essiccamento o aspirazione di acqua contaminata.

Una volta penetrati nell’organismo, i batteri raggiungono i polmoni dove gli anticorpi però non sono in grado di ucciderli o di inibirne la crescita cosicché si moltiplicano sino al diffondersi dell’infezione.

Attualmente in Italia le infezioni derivano prevalentemente dalla contaminazione dei sistemi di distribuzione dell’acqua e dagli impianti di climatizzazione e condizionamento.

FATTORI DI RISCHIO

Il rischio di contrarre la malattia dipende dalle caratteristiche del batterio, dalle particolarità individuali e dalle condizioni ambientali. Sono considerati più a rischio i soggetti di sesso



maschile, di età avanzata, fumatori, consumatori di alcool, affetti da malattie croniche (malattie cardiovascolari e renali, diabete, ecc.) e con immunodeficienza acquisita in seguito ad interventi terapeutici (trapianti d'organo, terapia con steroidi e antitumorali, ecc.) o infezione da HIV. Tra i fattori di rischio ambientali sono di particolare rilevanza la modalità, l'intensità ed il tempo di esposizione.

Giocano altresì un ruolo importante:

1. alcune caratteristiche dell'acqua quali la temperatura compresa tra 25 e 45°C, la presenza di alghe ed amebe che forniscono nutrimento e protezione, anche in condizioni di temperatura elevata, la concentrazione di alcuni elementi quali ferro, rame, zinco, ecc.;

2. alcune caratteristiche dell'impianto idrico quali i fenomeni di ristagno e/o ostruzione, la formazione di incrostazioni e depositi calcarei che offrono riparo dai disinfettanti, un impianto di riscaldamento di tipo centralizzato dotato di estese reti di condutture, punti di giunzione e rami morti, fenomeni di usura e corrosione, vibrazioni o cambiamenti di pressione nel sistema idrico in seguito ad interventi di ristrutturazione interni e/o esterni all'edificio.

LE MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO LEGIONELLA

In Coopselios sono state messe in atto azioni di prevenzione ed applicato uno specifico protocollo delle misure di controllo e lotta a lungo termine nei confronti del batterio *Legionella* relativi agli impianti idrico e di condizionamento presenti nei luoghi di lavoro.



11.2.4 RISCHIO CHIMICO ► è il rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore che deriva, o può derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti l'utilizzo di prodotti chimici.

Il rischio da possibile esposizione ad agenti chimici sussiste quando, nell'ambiente di lavoro, si manipolano o si utilizzano sostanze che sono indicate nell'etichettatura come tossiche, corrosive, nocive, irritanti, ecc. con modalità tali da favorirne l'ingestione, l'esposizione al contatto accidentale (cutaneo e/o oculare) o l'emissione in aria di aerodispersi sotto forma di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori con conseguente rischio di inalazione da parte del lavoratore addetto.



Dalla valutazione dei rischi risulta che tutti i lavoratori Coopselios sono, in misura maggiore o minore, esposti a tale rischio perché all'interno di ogni luogo di lavoro sono presenti sostanze chimiche pericolose per la salute dei lavoratori che, seppure utilizzate in quantitativi limitati, richiedono una particolare attenzione nel loro uso.



E' intuibile che un coordinatore o un'impiegata nell'ufficio amministrativo della sede della cooperativa corrano meno pericoli di farsi male o ammalarsi per l'uso di sostanze chimiche, rispetto alla collega che si occupa invece di sanificazione degli ambienti.

Il pericolo permane; cambiano le probabilità, legate alla frequenza di utilizzo ed alla nocività dei prodotti, che il danno si manifesti.

Ognuno dei prodotti utilizzati in Coopselios ha una propria scheda di sicurezza, ovvero quel documento tecnico nel quale sono elencati tutti i pericoli per la salute dell'uomo e dell'ambiente di un prodotto chimico. In particolare vi sono elencate le componenti, il produttore, i rischi per il trasporto, per l'uomo e per l'ambiente, le indicazioni per lo smaltimento, le frasi R ed S, i limiti di esposizione e le protezioni da indossare per il lavoratore che ne entra in contatto

Le schede di sicurezza devono essere messe a disposizione degli operatori esposti al rischio chimico in luoghi abitualmente frequentati (magazzini, ripostigli, ...)

Le sostanze ed i prodotti chimici, per poter circolare liberamente sul mercato, devono essere classificati in base alla loro tossicità; la classificazione comporta che il prodotto o la sostanza siano etichettati con dei simboli (es. T+ = molto tossico, Xn = nocivo) accompagnati da frasi R (di rischio) e da frasi S (consigli di prudenza).

Eccone alcuni



INFIAMMABILE

- Sostanze o preparazioni che possono surriscaldarsi e successivamente infiammarsi al contatto con l'aria a una temperatura compresa tra i 21 e i 55 °C; acqua; sorgenti di innesco (scintille, fiamme, calore, etc.).
- Sostanze o preparazioni liquide il cui punto di combustione è inferiore ai 21 °C.

Comprende i prodotti classificati come INFIAMMABILI ee ESTREMAMENTE INFIAMMABILI ai sensi della normativa previgente



CORROSIVO

Prodotti chimici che causano la distruzione di tessuti viventi e/o attrezzature.



PERICOLI PER LA SALUTE

- Sostanze o preparazioni non corrosive che, al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose possono provocare un'azione irritante.
- Sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono implicare rischi per la salute non mortali; oppure sostanze che per inalazione o contatto possono causare reazioni allergiche o asmatiche.

Comprende i prodotti classificati come IRRITANTI e NOCIVI ai sensi della normativa previgente



PERICOLI GRAVI A LUNGO TERMINE (PRODOTTI TOSSICI A LUNGO TERMINE)

sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o assorbimento attraverso la pelle, provocano rischi estremamente gravi, acuti o cronici, e facilmente la morte.



TOSSICI ACUTI

sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o penetrazione nella pelle, possono implicare rischi gravi, acuti o cronici, e anche la morte.



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

il contatto dell'ambiente con queste sostanze o preparazioni può provocare danni all'ecosistema (flora, fauna, acqua, ecc..) a corto o a lungo periodo.



GAS SOTTO PRESSIONE

bombole o altri contenitori di gas sotto pressione, compressi, liquefatti, refrigerati, disciolti.

LE MISURE DI PREVENZIONE.



11.2.5 RISCHIO OSSIGENO ► in numerose strutture e servizi Coopselios si fa uso di Ossigeno (attraverso l'utilizzo di bombole o impianti di distribuzione gas medicali), o per meglio dire si adotta l'ossigenoterapia, trattamento che introduce nell'organismo dell'utente una quantità supplementare di ossigeno: l'ossigeno serve all'organismo per funzionare bene e, in condizioni normali, sono i polmoni che lo assorbono dall'aria, tramite la respirazione. Esistono però patologie e disturbi che impediscono all'organismo di assorbire una quantità sufficiente di questo gas.

L'ossigeno (O₂) rientra nella categoria dei gas medicinali il cui uso deve essere sempre contraddistinto dalla massima attenzione e cautela.

Esso ha la caratteristica di essere **invisibile, inodore, insapore** ed è pertanto impossibile cogliere nell'ambiente segnali della sua presenza ed essendo più pesante dell'aria, tende a concentrarsi maggiormente vicino al pavimento

L'ossigeno non è infiammabile, ma altamente comburente, ossia porta alla rapida accensione le sostanze con le quali viene a contatto.

Di conseguenza, è indispensabile mantenere il flusso di ossigeno lontano da:

- ➔ ogni fuoco, scintilla, calore, anche quello dei raggi solari;
- ➔ tutte le sostanze infiammabili quali carta, paglia, tessuti, legno, carbone, celluloidi;

- ➔ i grassi, gli oli e le creme;
- ➔ l'alcol;
- ➔ apparecchi elettrici non autorizzati.

E SOPRATTUTTO NON FUMARE !!!!

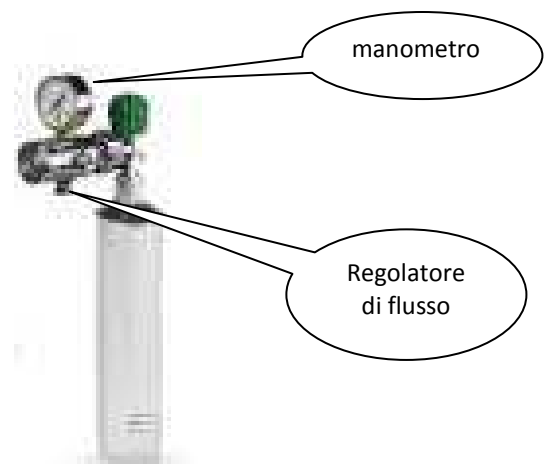


LE BOMBOLE DI OSSIGENO

Per lo stoccaggio ed il trasporto dei gas compressi si utilizzano recipienti in acciaio, comunemente chiamati bombole, solitamente da 5 e 7 litri, con pressione massima di 200 bar.

Le parti principali componenti una bombola sono: l'ogiva ed il corpo della bombola.

Le parti che caratterizzano l'erogazione sono: la valvola, il regolatore di flusso, il manometro.



Parti caratteristiche della bombola:

- l'ogiva è la parte superiore della bombola sulla quale sono disposte tutte le informazioni rispetto le caratteristiche del recipiente:

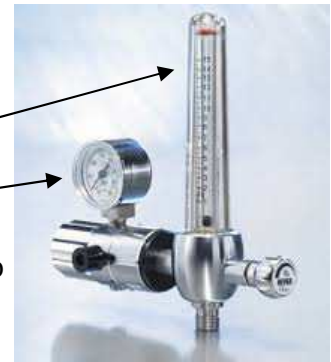
1. denominazione del gas;
2. dati del fabbricante;
3. codici CE-ADR-UNI ;
4. simboli di pericolo;
5. consigli di prudenza.

E' importante controllare che tali indicazioni siano sempre presenti.

Parti caratteristiche dell'erogazione:

- la valvola regola l'apertura e la chiusura della bombola;
- il **regolatore di flusso** permette la fuoriuscita dell'ossigeno da 0 a 12 litri/minuto;
- il **manometro** verifica la pressione di esercizio.

Aperto la valvola e posizionando il regolatore di flusso sullo 0 si può verificare sul manometro la pressione residua della bombola espressa in bar (da 0 a 200).



Uso in sicurezza :



Lo scoppio della bombola contenente ossigeno può essere causato da qualsiasi sorgente di calore; quest'ultima provoca l'aumento del volume, ovvero della pressione, del gas all'interno del recipiente.



Le bombole vanno pertanto tenute lontano, o protette in modo efficace, da stufe, caloriferi e anche dai raggi solari.

Lo scoppio può avvenire anche per caduta della bombola o per un forte urto; è di conseguenza indispensabile che questa sia ***fissata alla parete con delle catene, oppure bloccata su appositi carrelli.***

Le bombole non devono mai essere poste in luoghi di passaggio di persone o di mezzi.

La valvola va sempre protetta da un cappuccio metallico o dall'apposito proteggi valvola; le fughe di gas di una certa consistenza si producono infatti per rottura della valvola non

protetta durante le operazioni di trasporto o per mancato fissaggio della bombola durante l'utilizzo; questa, per forza di reazione, si mette in movimento provocando danni a persone e cose.

Le fuoriuscite di più modesta entità provocano comunque seri danni e possono essere causa di incendi.

Si rende pertanto necessaria una costante sorveglianza di tali contenitori.

Le bombole piene devono essere tenute separate dalle vuote e la condizione di pieno e di vuoto va evidenziata mediante appositi cartelli o scritte.



Non è questo il modo sicuro di conservare le bombole di ossigeno.....

..... quest'altro lo è !!



Uso della bombola:

aprire **lentamente** la valvola utilizzando il volantino di comando, girando la manopola in senso antiorario, esercitando una leggera pressione dall'alto verso il basso nel caso questa sia bloccata. (**Attenzione:** un'apertura troppo rapida può danneggiare il manometro).

Controllare la pressione dell'ossigeno (variabile in base alla temperatura dell'ambiente) riportata sul manometro che, a bombola piena, deve indicare circa 200 bar.

Fissare la cannula con mascherina al porta-gomma.

Iniziare l'erogazione (girando in senso orario) portando la manopola con l'indice del regolatore di flusso in uscita sul numero di litri occorrenti.

Per chiudere la bombola ed arrestare il flusso di ossigeno, girare la valvola a volantino in senso orario.

Attendere qualche secondo e non appena si arresta il flusso di gas **chiudere anche il flussometro** (o regolatore di flusso).

Quando non si utilizza l'ossigeno, accertarsi sempre che la bombola sia perfettamente chiusa, agendo sulla valvola a volantino e sul flussometro.

Ricordare sempre di :

- ***non lubrificare mai nessuna parte della bombola perché l'uso di oli e grassi può provocare uno scoppio;***
- ***non avvicinarsi con fiamme libere;***
- ***chiudere sempre l'erogazione al termine dell'utilizzo.***

Sulle bombole di ossigeno si possono trovare, montati alla valvola, alcuni accessori per utilizzare al meglio il contenuto dei recipienti e che nel loro insieme vanno a formare il riduttore, apparecchiatura che ha lo scopo di ridurre l'alta pressione del gas nella bombola.

E' formato da:

1. un corpo sul quale sono montati due manometri: uno indica la pressione a monte del riduttore (cioè all'interno del recipiente), l'altro la pressione a valle (ovvero quella di utilizzo);
2. un raccordo per la connessione in uscita (in genere porta gomma);
3. una valvola di sicurezza per lo scarico di eventuali sovrappressioni;
4. un volantino per la regolazione della pressione in uscita.



L'utilizzo della bombola ad ossigeno munita di riduttore è il medesimo di quella priva di tale dispositivo e che vanno usate le stesse precauzioni d'uso alle quali occorre però aggiungere altre cautele:

- ***usando il riduttore, verificare che tutte le parti che lo compongono siano perfettamente pulite e prive di ogni lubrificante;***
- ***i manometri si devono presentare integri con gli indici posizionati in corrispondenza dello zero;***
- ***il volantino va ruotato lentamente in senso antiorario sino a molla allentata. Un'apertura troppo brusca può provocare un rapido aumento della pressione all'interno del riduttore con danno alle parti interne e pericolo di incendio delle parti non metalliche;***
- ***prima di erogare l'ossigeno verificare che non vi siano fughe in prossimità dei raccordi;***
- ***al termine dell'uso, chiudere la valvola della bombola e scaricare tutto l'ossigeno contenuto nel riduttore***

Ed infine controllare sempre che l'indicatore del manometro segni la pressione della bombola:

200 Bar = Massima Carica

Attenzione: se segna 0 Bar significa che la bombola è vuota o che il manometro non funziona.

Calcolo approssimativo dell'autonomia:

nota la portata richiesta (litri/minuto) ed effettuato il controllo della pressione sul manometro, si calcola

- pressione al manometro = P
- volume bombola = V

$P \times V = \text{LITRI TOTALI}$
--

$\text{LITRI TOTALI} : \text{LITRI AL MINUTO} = \text{DURATA}$
--

Esempio:

bombola da 3 lt. alla pressione di 70 Bar con erogazione di 5 lt/minuto

$70 \times 30 = 210 \text{ lt}$

$210 : 5 = 42 \text{ minuti}$

AUTONOMIA : circa 42 minuti

In alcune strutture Coopselios le bombole d'ossigeno sono state sostituite da veri e propri impianti di distribuzione di gas medicali che la normativa li definisce come "....un sistema completo che comprende la centrale, la rete di distribuzione e le unità terminali nei punti dove i gas medicali possono essere richiesti."

Le unità terminali comprendono le prese fisse a parete ed è sull'utilizzo di queste ultime che si deve focalizzare la cautela di chi le utilizza.

Per utilizzare correttamente la presa occorre:

- ***inserire manualmente l'adeguato attacco maschio in linea con l'unità terminale, in modo che si incastrino perfettamente con la stessa;***
- ***verificare che l'attacco sia ben fissato all'unità terminale;***
- ***maneggiare con cura le unità terminali e gli innesti e conservarli in buone condizioni;***
- ***effettuare la pulizia sufficiente utilizzando un panno di cotone asciutto;***
- ***evitare assolutamente, sempre per la pulizia, ogni tipo di detergente e lubrificante perchè possono generare incendi o esplosioni.***

Come per le bombole di ossigeno, anche negli impianti di distribuzione di gas medicali è possibile trovare dei riduttori, per il cui corretto utilizzo si rimanda a quanto già indicato.

11.2.6 RISCHIO DA USO DI VIDEOTERMINALE (VDT) ► una delle caratteristiche più evidenti delle trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro nell'ultimo ventennio è senza dubbio costituita dalla enorme diffusione dell'uso del computer ed a fronte di questa evoluzione tecnologica è nata una nuova figura professionale: il videoterminalista.



Videoterminalista è colui il quale svolge la propria attività lavorativa davanti al computer per 20 ore settimanali, osservando pause di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continua.

Durante queste pause è bene spostarsi dalla propria posizione, rilassarsi e fare qualche esercizio per allentare le tensioni muscolari.

Per videoterminale si intende uno schermo alfanumerico o grafico indipendentemente dal procedimento di visualizzazione utilizzato.

Anche per il videoterminale, che è un'attrezzatura di lavoro, occorre seguire delle piccole e semplici regole che, se non sono rispettate, possono provocare seri danni alla salute, danni legati maggiormente ad eventuali fastidiosi riflessi sullo schermo, alla differenza di illuminazione tra questo e l'ambiente circostante, al posizionamento delle apparecchiature ed infine alla progettazione degli ambienti.

Tra gli addetti a tale attività hanno cominciato a diffondersi sin dagli anni '80 e con sempre maggiore frequenza, disturbi psico-fisici correlati ad un uso non corretto del videoterminale e/o al luogo stesso ove il lavoro si svolge che non è solo l'insieme delle attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera e/o con altro sistema di immissione dati (incluso il mouse), ma anche il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante.

Contrariamente a quanto molti pensano, il principale rischio derivante dall'uso del videoterminale non è l'emissione di radiazioni, ma il rischio per la vista e l'apparato muscolo scheletrico.

I problemi all'apparato visivo sono in genere causati da riflessi sullo schermo, da sfarfallio dell'immagine e da contrasti inadeguati.

I problemi dell'apparato muscolo scheletrico sono legati ad una cattiva postura, all'utilizzo di componenti della postazione di lavoro inadatti (seduta, piano di lavoro), ad una inadeguata organizzazione della postazione (posizionamento monitor, tastiera, leggio) o a cattive abitudini di lavoro (posture abituali incongrue).

Mal di testa, ipertensioni, dolori di schiena, problemi agli occhi, sono sintomi di malattie legate all'uso prolungato e non corretto del mezzo informatico.

LE MISURE DI PREVENZIONE ► la normativa traccia un disegno preciso dell'ambiente nel quale dovrebbe svolgersi il lavoro con uso sistematico di videotermini:

🔍 schermo

- ➡ caratteri ben definiti, di forma chiara e grandezza sufficiente;
- ➡ immagine stabile, senza sfarfallamento;
- ➡ contrasto e luminosità regolabili;
- ➡ orientabile e inclinabile, senza riflessi e riverberi molesti;



🔍 tastiera

- ➡ inclinabile e separata dallo schermo (per motivi di comodità);
- ➡ spazio sufficiente per l'appoggio delle mani e delle braccia;
- ➡ superficie non riflettente;
- ➡ buona leggibilità dei simboli sui tasti



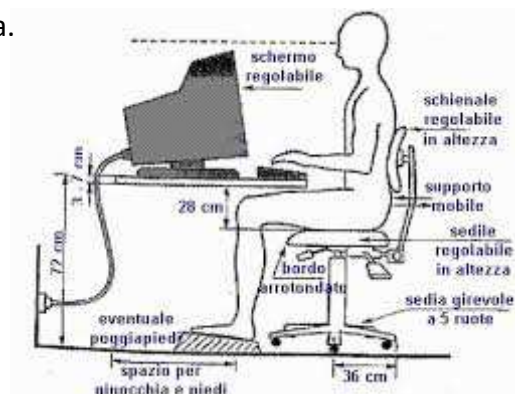
🔍 piano di lavoro

- ➡ abbastanza grande da consentire una disposizione flessibile di schermo e tastiera, dei documenti e del materiale accessorio e una posizione comoda;
- ➡ con supporto per documenti stabile e regolabile per ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi;



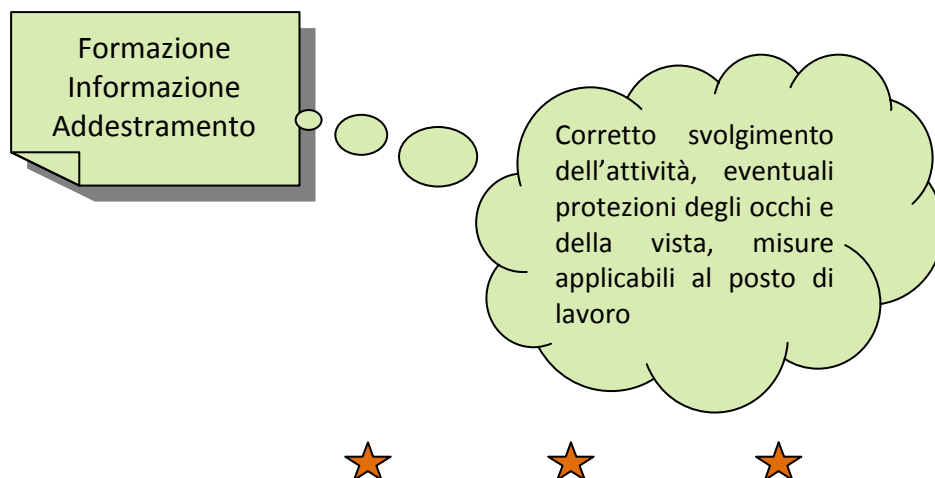
🔍 sedile di lavoro

- ➡ stabile, ma tale da consentire al lavoratore una posizione comoda e una certa libertà di movimenti;
- ➡ altezza regolabile;
- ➡ schienale regolabile in altezza e inclinazione;
- ➡ dotato di rotelle;
- ➡ poggiatesta a richiesta.



Sorveglianza sanitaria

accertamento di idoneità alla mansione di videoterminalista, facendo particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e a quelli per l'apparato muscolo - scheletrico. In seguito vanno eseguite visite mediche ogni due anni per i lavoratori risultati idonei con prescrizioni e per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; negli altri casi la periodicità è quinquennale.



11.2.7 RISCHIO STRESS CORRELATO AL LAVORO ► il rapido cambiamento delle condizioni e delle caratteristiche del lavoro e le richieste sempre più pressanti sulle risorse personali ed emotive dei lavoratori, hanno incrementato i fattori di disagio psicosociale.



La costrittività organizzativa (insieme delle disposizioni e delle azioni utilizzate dall'impresa per realizzare le attività e raggiungere i risultati attesi, che possono ingenerare la sensazione di essere "costretti a fare"), la precarietà del posto di lavoro, l'incertezza dei ruoli e degli obiettivi personali ed aziendali, la mancanza di ricompense e di autonomia decisionale, l'esposizione ad agenti nocivi per la salute, sono caratteristiche che possono indurre allo stress.

D'altro canto l'individuo ha trasformato il significato e la realtà del lavoro da pura prestazione strumentale ad attività significativa per sé e per la società. Il lavoro diventa vita, soddisfazione, identificazione, valorizzazione e realizzazione personale, momento di crescita e scambio, relazione e confronto. Tutto questo ha comportato l'insorgenza di nuovi rischi sociali, in particolare rischi di natura psicosociale, e di conseguenza la necessità di valutarli per garantire il pieno benessere sul luogo di lavoro a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore.



Lo stress può colpire qualsiasi posto di lavoro e qualunque lavoratore indipendentemente dalla dimensione dell'azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno però considerate causate dal lavoro stesso; è pur vero che anche lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro, in tal caso entriamo, però, in una sfera che sfugge al controllo e al potere del datore di lavoro; quest'ultimo può intervenire sulla organizzazione del lavoro, sull'ambiente lavorativo, ma non sulla sfera privata del lavoratore.

Lo stress è una condizione, non una malattia, accompagnata a malessere e disfunzioni fisiche (emicrania, disturbi gastrointestinali, variazione della pressione arteriosa, ecc.), psicologiche (disagio, ansia, irritabilità, depressione), comportamentali (abuso di alcool, farmaci, tabacco, droghe) causata dal fatto che le persone non si sentono in grado di rispondere alle richieste o di essere all'altezza delle aspettative.



In pratica l'individuo può ben adattarsi a reagire alle pressioni cui è sottoposto nel breve termine e ciò può essere considerato anche positivo, ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione.

Una volta identificato il problema stress da lavoro, occorrerà (se presente) agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro, ma come sempre è fondamentale per raggiungere l'obiettivo la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori.



11.2.8 RISCHIO DA INTERFERENZE ► si parla di interferenza quando si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede di lavoro con contratti differenti.

Un esempio renderà chiaro quanto appena letto: nelle strutture e nei servizi di Coopselios (ovvero il committente) frequentemente si incontrano lavoratori non appartenenti alla cooperativa e che si trovano in quel luogo per svolgere la propria attività. La svolgono contemporaneamente alla esecuzione di altre e diverse mansioni da parte di altri lavoratori. L'imbianchino o il manutentore dell'impianto elettrico (ovvero gli appaltatori) sono lavoratori che nel compimento delle proprie attività possono tramutarsi in un rischio per gli altri operatori Coopselios. Appoggiando a terra materiale indispensabile al proprio lavoro o utilizzando una attrezzatura funzionante ad energia elettrica con un cavo di alimentazione che corre lungo un corridoio, ingenerano il pericolo che, inciampando, qualcuno cada.



Obbligo del committente (Coopselios), soggetto che affida ad altri (manutentore) una o più attività, è mettere in luce tale pericolo e se possibile eliminarlo e comunque ridurlo.

Riprendendo l'esempio, si chiederà al manutentore di utilizzare attrezzature alimentate a batteria o di svolgere i propri interventi in orari che non siano quelli di lavoro per gli operatori Coopselios (eliminazione del rischio), oppure di circoscrivere l'area del proprio intervento o di esporre indicazioni di pericolo (riduzione del rischio).

L'attività di valutazione delle interferenze, le azioni per eliminarle o minimizzarle ed il loro costo, unitamente al verbale della riunione di cooperazione e coordinamento tra i diversi soggetti che si trovano ad operare nel medesimo luogo di lavoro, costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (**DUVRI**)

12. IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Sono numerosi gli operatori Coopselios impiegati nel Servizio di Assistenza Domiciliare, il cui luogo di lavoro è una abitazione privata, dove il datore di lavoro non può agire per assicurare i livelli di sicurezza presenti invece nelle strutture residenziali, semiresidenziali o diurne. Ma non basta; a casa di uno o dell'altro assistito si può incappare in rischi di natura ben diversa da quelli che andiamo via via esaminando in questo manuale.

Da una recentissima indagine condotta dalla ASL di Trieste, emerge che in 62 abitazioni su cento le porte non hanno vetri infrangibili, in 18 case su cento mancano gli interruttori salvavita, in 6 case su cento sono evidenti i segni di bruciatura in quadri elettrici, spine e prese. Diffusissima la presenza di arredi instabili, televisori appoggiati su basi ben poco sicure, elettrodomestici in pessimo stato di funzionamento.



Ci si trova a lavorare in ambienti poco illuminati, umidi, igienicamente carenti, con spazi angusti e completamente privi di ausili o attrezzature per rendere meno rischiose le azioni di movimentazione della persona assistita e dotati di impianti (elettrico, riscaldamento) in precario stato di manutenzione.

Ci si può imbattere in animali domestici il cui stato di salute non è mai stato accertato e che potrebbero essere portatori di malattie facilmente trasmissibili all'uomo (zoonosi), come pure di parassiti altrettanto pericolosi o più semplicemente

essere d'intralcio alle attività da svolgere.

Il nucleo familiare, laddove presente, è a volte pochissimo collaborante se non addirittura d'ostacolo all'operatore.

Una casa può nascondere pericoli capaci, potenzialmente, d'essere causa di incidente, infortunio o malattia: prodotti chimici pericolosi non conservati nei propri contenitori originali, muffe o sostanze alle quali l'operatore può essere allergico; bombole di ossigeno non usate o conservate in sicurezza.

Pavimenti sconnessi, tappeti, fili elettrici che corrono lungo le aree di transito possono causare cadute.

In sintesi si può ragionevolmente parlare di rischi per la sicurezza e rischi per la salute.



Se il datore di lavoro non ha la possibilità di intervenire con azioni di bonifica sul pericolo presente nell'abitazione dell'utente, dovrà comunque agire a tutela della massima sicurezza possibile per gli operatori SAD attraverso una formazione specifica ad affrontare tali anomali scenari; una attività di sorveglianza sanitaria attenta e precisa; una adozione di DPI adeguati alla mansione ed all'ambiente; la collaborazione con il preposto ente pubblico di riferimento per concertare interventi di prevenzione e protezione.

Coopselios ha distribuito a tutti i propri lavoratori SAD una check list da intendersi come strumento di indagine, di ricerca di quei fattori di



rischio per la salute e la sicurezza strettamente legati all'abitazione di ciascun utente. Duplice lo scopo di questa indagine, che si basa soltanto sull'osservazione e sulla raccolta (laddove possibile) di semplici informazioni;

➡ fornire all'operatore una guida che lo supporti nel mettere in risalto tutti i differenti pericoli esistenti in ciascun alloggio;

➡ segnalare ai soggetti che hanno possibilità d'intervento (ad esempio: i famigliari, le assistenti sociali, l'assessorato ai Servizi Sociali) le situazioni a rischio.



13. LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

La gravidanza rappresenta un aspetto della vita quotidiana della donna e della società.

Nel periodo della gravidanza, del puerperio e del post-partum, condizioni che anche nell'ambito della propria attività lavorativa prima potevano essere considerate accettabili, possono non esserlo più.



Sono numerose le mansioni che, in questo delicato periodo della vita delle donne, possono esporre a rischio la salute sia di queste ultime che del nascituro; soprattutto nei primi mesi della gravidanza è necessario non esporre la donna ad agenti dannosi al normale sviluppo del feto.

E' per tale motivo che il legislatore ha emanato, nel tempo, leggi sempre più tutelanti la Lavoratrice Madre.

Le attuali norme di riferimento sono

Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"

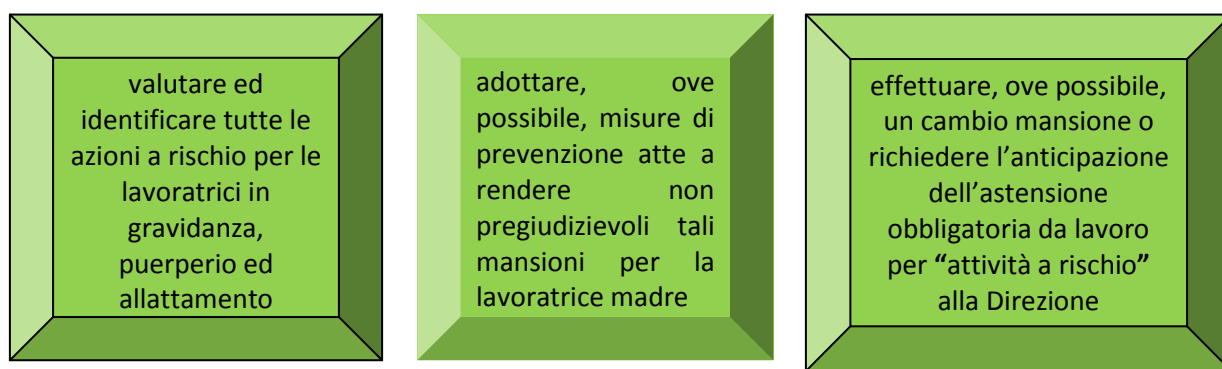
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche
"Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Cosa si intenda per periodi di gravidanza ed allattamento è chiaro a tutti, ma con il termine puerperio che si indica ? E' il periodo temporale, che può oscillare tra le sei e le otto settimane dopo il parto, caratterizzato da uno stato di grande stanchezza per ogni neo madre, indispensabile all'organismo femminile per ristabilire le condizioni fisiche nelle quali si trovava prima della gravidanza.

La legge sancisce che alla donna in gravidanza sia fatto divieto di lavorare durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto; si sta parlando di congedo obbligatorio di maternità, che riguarda tutte quelle lavoratrici **NON** adibite a trasporto e sollevamento di pesi, a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, così come individuati dalla normativa vigente.

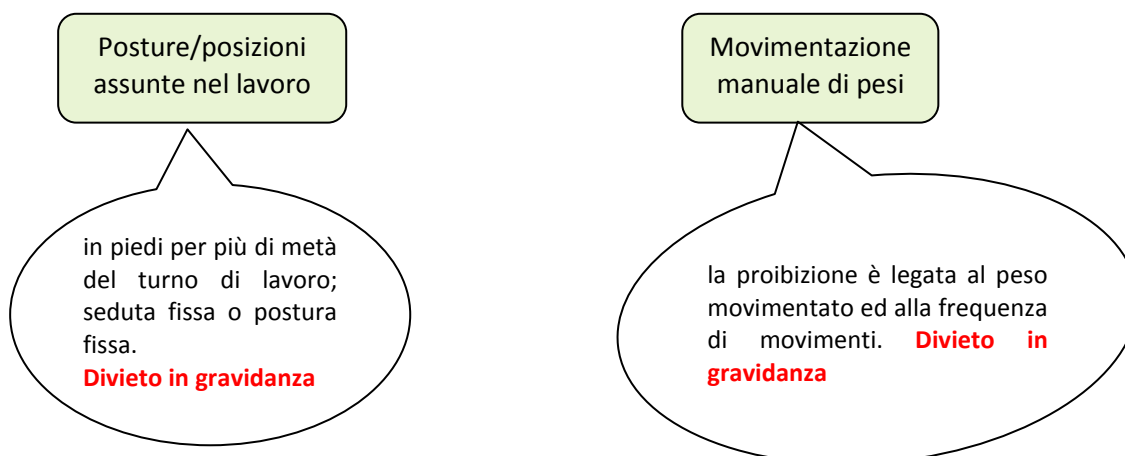
Vale a dire che in Coopselios tutte le operatrici che nel proprio mansionario vedono contemplate azioni che riconducano ai citati lavori pericolosi, faticosi, insalubri, nonché attività che comprendano il trasposto ed il sollevamento di pesi devono, laddove possibile, essere adibite ad altre mansioni oppure abbandonare l'attività lavorativa per tutto il periodo di gravidanza, puerperio ed eventualmente anche di allattamento.

Laddove esista un rischio, il datore di lavoro in collaborazione con il medico competente e il RSPP aziendale dovranno:



L'iter valutativo compiuto da Coopselios, così come stabilito dal decreto legislativo 151/01, ha portato all'elaborazione di un documento che ha evidenziato i rischi derivanti da attività e condizioni di lavoro incompatibili con lo stato di lavoratrice madre; in altre parole ha messo in luce quali sono le mansioni che prevedono lo svolgimento dei citati lavori "proibiti".

In Coopselios i principali fattori di rischio lavorativi sono



Esposizione a rischio chimico

uso di prodotti per la pulizia.
Divieto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto, ma da valutare caso per caso

Esposizione a rischio biologico

Contatto con materiali di origine animale o umana, lavoro con bambini, disabili, psichiatrici.
Divieto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto



Lavoro su mezzi in movimento

Esposizione a vibrazioni, microtraumi, colpi, urti, sobbalzi. **Divieto in gravidanza, ma da valutare caso per caso.**

Lavoro con utilizzo di scale
Divieto in gravidanza



Lavoro notturno

E' vietato il lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza sino al compimento di 1 anno di età del bambino

Nelle tabelle a seguire sono riportati i profili di rischio per la gravidanza, il puerperio e l'allattamento delle lavoratrici Coopselios; si tratta di valutazioni che tengono conto delle condizioni di lavoro **generalmente** presenti nelle strutture/servizi dell'azienda e va ricordato che l'Organo di Vigilanza ha la facoltà di disporre l'allontanamento o il proseguimento dell'attività delle lavoratrici madri al di là delle indicazioni riportate negli schemi seguenti.

MANSIONE	DIVIETI	RISCHI	COMPATIBILITA' E RIENTRO
ADDETTA ATTIVITÀ AUSILIARIE	Movimentazione manuale carichi Lavori su scale	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	INCOMPATIBILE CON LA GESTAZIONE
		Movimentazione manuale carichi	
		Movimenti, posizioni di lavoro e spostamenti	INCOMPATIBILE CON LA MATERNITA' A 7 MESI
		Fatica fisica	
		Agenti biologici	RIENTRO DOPO 7 MESI
		Agenti chimici	
ADDETTA UFFICIO/CENTRALINO	//	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	COMPATIBILE CON LA GESTAZIONE
		Movimentazione manuale carichi	
		Movimenti, posizioni di lavoro e spostamenti	COMPATIBILE CON LA MATERNITA' A 7 MESI
		Fatica fisica	
		Agenti biologici	RIENTRO DOPO 3 MESI
		Agenti chimici	
ADDETTA GUARDAROBA	Movimentazione manuale carichi Stazionamento in piedi per più di metà dell'orario	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	INCOMPATIBILE CON LA GESTAZIONE
		Movimentazione manuale carichi	
		Movimenti, posizioni di lavoro e spostamenti	COMPATIBILE CON LA MATERNITA' A 7 MESI
		Fatica fisica	
		Agenti biologici	RIENTRO DOPO 3 MESI
		Agenti chimici	

MANSIONE	DIVIETI	RISCHI	COMPATIBILITA' E RIENTRO
ANIMATRICE/ ATELIERISTA	Agenti biologici (rosolia)	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	INCOMPATIBILE CON LA GESTAZIONE
		Movimentazione manuale carichi	
		Movimenti, posizioni di lavoro e spostamenti	COMPATIBILE CON LA MATERNITA' A 7 MESI
		Fatica fisica	
		Agenti biologici	RIENTRO DOPO 3 MESI
		Agenti chimici	
ASSISTENTE SOCIALE	//	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	COMPATIBILE CON LA GESTAZIONE
		Movimentazione manuale carichi	
		Movimenti, posizioni di lavoro e spostamenti	COMPATIBILE CON LA MATERNITA' A 7 MESI
		Fatica fisica	
		Agenti biologici	RIENTRO DOPO 3 MESI
		Agenti chimici	
COO	//	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	COMPATIBILE CON LA GESTAZIONE
		Movimentazione manuale carichi	
		Movimenti, posizioni di lavoro e spostamenti	COMPATIBILE CON LA MATERNITA' A 7 MESI
		Fatica fisica	
		Agenti biologici	RIENTRO DOPO 3 MESI
		Agenti chimici	
CUOCA	Movimentazione manuale carichi Stazionamento in piedi Posizioni affaticanti Agenti biologici (toxoplasma)	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	INCOMPATIBILE CON LA GESTAZIONE
		Movimentazione manuale carichi	
		Sollecitazioni termiche	INCOMPATIBILE CON LA MATERNITA' A 7 MESI
		Movimenti, posizioni di lavoro e spostamenti	
		Fatica fisica	RIENTRO DOPO 7 MESI
		Agenti biologici	
		Agenti chimici	

MANSIONE	DIVIETI	RISCHI	COMPATIBILITA' E RIENTRO
EDUCATRICE/ ASSISTENTE ALL'INFANZIA	Movimentazione manuale carichi Agenti biologici (rosolia)*	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	INCOMPATIBILE CON LA GESTAZIONE
		Movimentazione manuale carichi	
		Movimenti, posizioni di lavoro e spostamenti	COMPATIBILE CON LA MATERNITA' A 7 MESI
		Fatica fisica	
		Agenti biologici	RIENTRO DOPO 3 MESI
		Agenti chimici	
EDUCATRICE IMPEGNATA IN CENTRI TERAPEUTICI RIABILITATIVI	Assistenza e cura nei reparti per malattie nervose e mentali Lavoro notturno (ex D.Lgs. 532/99)	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	INCOMPATIBILE CON LA GESTAZIONE
		Movimentazione manuale carichi	
		Movimenti, posizioni di lavoro e spostamenti	INCOMPATIBILE CON LA MATERNITA' A 7 MESI
		Fatica fisica	
		Agenti biologici	RIENTRO DOPO 7 MESI escluso lavoro notturno*
		Agenti chimici	
EDUCATRICE IMPEGNATA NEI SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI	Assistenza e cura nei reparti per malattie nervose e mentali	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	INCOMPATIBILE CON LA GESTAZIONE
		Movimentazione manuale carichi	
		Movimenti, posizioni di lavoro e spostamenti	INCOMPATIBILE CON LA MATERNITA' A 7 MESI
		Fatica fisica	
		Agenti biologici	RIENTRO DOPO 7 MESI
		Agenti chimici	
EDUCATRICE SETTORE HANDICAP	Assistenza e cura nei reparti per malattie nervose e mentali Lavoro notturno (ex D.Lgs. 532/99)	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	INCOMPATIBILE CON LA GESTAZIONE
		Movimentazione manuale carichi	
		Fatica fisica	INCOMPATIBILE CON LA MATERNITA' A 7 MESI
		Agenti biologici	
		Agenti chimici	RIENTRO DOPO 7 MESI escluso lavoro notturno

MANSIONE	DIVIETI	RISCHI	COMPATIBILITA' E RIENTRO
FATTORINA	Movimentazione manuale carichi Posizioni affaticanti	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	INCOMPATIBILE CON LA GESTAZIONE
		Movimentazione manuale carichi	
		Movimenti, posizioni di lavoro e spostamenti	COMPATIBILE CON LA MATERNITA' A 7 MESI
		Fatica fisica	
		Agenti biologici	RIENTRO DOPO 3 MESI
		Agenti chimici	
FISIOTERAPISTA	Movimentazione manuale carichi	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	INCOMPATIBILE CON LA GESTAZIONE
		Movimentazione manuale carichi	
		Movimenti, posizioni di lavoro e spostamenti	COMPATIBILE CON LA MATERNITA' A 7 MESI
		Fatica fisica	
		Agenti biologici	RIENTRO DOPO 3 MESI
		Agenti chimici	
IP	Lavoro notturno (ex D.Lgs. 532/99)	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	INCOMPATIBILE CON LA GESTAZIONE
		Movimentazione manuale carichi	
		Movimenti, posizioni di lavoro e spostamenti	INCOMPATIBILE CON LA MATERNITA' A 7 MESI
		Fatica fisica	
		Agenti biologici	RIENTRO DOPO 7 MESI escluso lavoro notturno
		Agenti chimici	
INSEGNANTE D'APPOGGIO ALL'HANDICAP	Assistenza e cura nei reparti per malattie nervose e mentali	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	INCOMPATIBILE CON LA GESTAZIONE
		Movimentazione manuale carichi	
		Movimenti, posizioni di lavoro e spostamenti	INCOMPATIBILE CON LA MATERNITA' A 7 MESI
		Fatica fisica	
		Agenti biologici	RIENTRO DOPO 7 MESI
		Agenti chimici	

MANSIONE	DIVIETI	RISCHI	COMPATIBILITA' E RIENTRO
OSA, OSS, ASA IN STRUTTURA	Movimentazione manuale carichi Lavoro notturno (ex D.Lgs. 532/99)	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	INCOMPATIBILE CON LA GESTAZIONE
		Movimentazione manuale carichi	
		Movimenti, posizioni di lavoro e spostamenti	COMPATIBILE CON LA MATERNITA' A 7 MESI
		Fatica fisica	
		Agenti biologici	RIENTRO DOPO 7 MESI escluso lavoro notturno*
		Agenti chimici	
OSA IN SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	Movimentazione manuale carichi Lavori su scale Lavoro notturno (ex D.Lgs. 532/99)	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	INCOMPATIBILE CON LA GESTAZIONE
		Movimentazione manuale carichi	
		Movimenti, posizioni di lavoro e spostamenti	COMPATIBILE CON LA MATERNITA' A 7 MESI
		Fatica fisica	
		Agenti biologici	RIENTRO DOPO 7 MESI escluso lavoro notturno
		Agenti chimici	
PSICOLOGA/ TECNICO RIABILITAZ. PSICHIATRICA	Assistenza e cura nei reparti per malattie nervose e mentali	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	INCOMPATIBILE CON LA GESTAZIONE
		Movimentazione manuale carichi	
		Movimenti, posizioni di lavoro e spostamenti	INCOMPATIBILE CON LA MATERNITA' A 7 MESI
		Fatica fisica	
		Agenti biologici	RIENTRO DOPO 7 MESI
		Agenti chimici	
RAA	Movimentazione manuale carichi	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	COMPATIBILE CON LA GESTAZIONE
		Movimentazione manuale carichi	
		Movimenti, posizioni di lavoro e spostamenti	COMPATIBILE CON LA MATERNITA' A 7 MESI
		Fatica fisica	
		Agenti biologici	RIENTRO DOPO 3 MESI
		Agenti chimici	

14. LA GESTIONE DELLE **emergenze**

Che cosa è una emergenza: particolare condizione, momento critico che richiedono un intervento immediato, ma anche situazione improvvisa e negativa alla quale è indispensabile far fronte con urgenza.

In Coopselios le emergenze messe in evidenza dalla specifica valutazione effettuata dal datore di lavoro (Piano di Emergenza ed Evacuazione) e che ciascun lavoratore potrebbe essere chiamato a fronteggiare sono:

- ➔ terremoto;
- ➔ incendio;
- ➔ fughe di gas;
- ➔ allagamento;
- ➔ black-out;
- ➔ blocco dell'ascensore;
- ➔ primo soccorso.

Il Decreto 81/08 impone al datore di lavoro di mettere in atto tutte le misure finalizzate a proteggere i lavoratori da qualsiasi danno conseguente al realizzarsi di una o più delle situazioni appena citate

Attuare le
misure
prevenzione
incendi

Informare, formare ed
addestrare tutti i
lavoratori a gestire
l'emergenza

Designare, formare ed
addestrare alcuni lavoratori
alla lotta antincendio ed al
primo soccorso

Le differenze tra strutture, servizi, tipologia di utenza, luoghi di lavoro caratterizzano fortemente le emergenze che potrebbero presentarsi, la loro gravità e le misure da mettere in campo; operare in una struttura per anziani piuttosto che in un nido o in un servizio domiciliare fa certamente la differenza rispetto i comportamenti e le regole da seguire.

14.1 L'EMERGENZA IN STRUTTURA ► in ciascuna struttura Coopselios sono presenti particolari figure dedicate alla gestione dell'emergenza



Responsabile dell'Emergenza e dell'Evacuazione (REE)
(coordinatore e chi ne fa le veci in sua assenza)



Addetti alle squadre antincendio
(lavoratori adeguatamente formati)

Addetti alle squadre di primo soccorso
(lavoratori adeguatamente formati)



Le indicazioni generali da seguire in presenza di qualsiasi situazione di emergenza

Comunicare l'emergenza al responsabile emergenza ed evacuazione ed agli addetti alla emergenza

Interrompere ogni attività, mantenere la calma, rispettare il divieto di intasare le linee telefoniche

Attuare nell'ambito delle proprie capacità, ove possibile, e sotto la guida delle squadre di emergenza, le misure atte a contenere l'emergenza

Verificare nell'ambito delle proprie capacità e solo sotto la guida delle squadre di emergenza, le condizioni degli utenti coinvolti assistendo i più bisognosi

14.1.1 L'INCENDIO ► quando si rileva la presenza di fuoco e/o fumo all' interno della struttura, è necessario avvisare tempestivamente il REE e gli addetti della squadra antincendio secondo una delle seguenti modalità

Premere il pulsante di allarme presente nei locali e dare immediata comunicazione verbale al REE sull'ubicazione dell'emergenza rilevata



oppure, in assenza di pulsanti

Dare immediata comunicazione verbale al REE ed agli addetti squadra antincendio sull'ubicazione dell'emergenza rilevata

senza mai dimenticare che:

- ➡ le porte resistenti al fuoco (REI) non devono essere aperte;
- ➡ in caso di evacuazione del piano in cui ci si trova, se l'incendio ha già interessato i locali sottostanti, si devono raggiungere i livelli superiori segnalando la propria presenza a chi si trova all'esterno dell'edificio;
- ➡ in presenza di fumo, le vie respiratorie vanno protette con un fazzoletto bagnato procedendo con il busto nella posizione più bassa possibile;
- ➡ se gli abiti prendono fuoco, le fiamme vanno soffocate con una coperta o rotolandosi sul pavimento; evitare assolutamente di correre perché l'aria alimenta il fuoco.



14.1.2 IL TERREMOTO ► durante la scossa sismica raggiungere i luoghi più sicuri

sotto un tavolo



sotto un architrave, con le spalle appoggiate ad un muro portante oppure nell'angolo tra due pareti, purché lontano da vetrate, specchi, finestre, quadri, mobili e tutti quegli arredi e suppellettili che potrebbero cadere

non usare scale ed ascensori



e non abbandonare l'edificio.

Al termine della scossa comunicare al REE gli eventuali danni provocati dal sisma, la presenza o meno di crepe profonde che potrebbero compromettere la stabilità dell'edificio e, laddove non sia stato dato il comando di evacuazione, riprendere la normale attività lavorativa

Se, al contrario, l'ordine è di abbandonare la struttura ove la tipologia di utenza sia quella di persone non autosufficienti, occorre dapprima realizzare una evacuazione orizzontale, ovvero trasferire gli ospiti dalla scena dell'emergenza ad un luogo sicuro e vicino; successivamente e con l'aggravarsi degli eventi, si passa alla evacuazione generale, raggiungendo il punto di raccolta posto all'esterno dell'edificio



Per condurre nel miglior modo possibile l'evacuazione generale è necessario:

- ➡ allontanarsi nel più breve tempo possibile dal proprio luogo di lavoro interrompendo il funzionamento delle apparecchiature in uso;
- ➡ indirizzare gli eventuali visitatori verso i percorsi di uscita;
- ➡ se richiesto dagli addetti all'emergenza, provvedere al trasporto degli utenti utilizzando le carrozzine o i letti con ruote;
- ➡ lasciare nel luogo che si sta abbandonando oggetti personali o ingombranti, portando con sé e solo se necessario, un indumento per proteggersi dal freddo;
- ➡ utilizzare scale e uscite di sicurezza per lasciare l'edificio, mai gli ascensori;
- ➡ raggiunto l'esterno della struttura, recarsi immediatamente al punto di raccolta, mantenendosi il più lontano possibile degli edifici, e non allontanarsene senza autorizzazione del REE.



Durante l'evacuazione non gridare; mantenere ordine e unità; camminare speditamente evitando di creare intralcio.

14.1.3 LE FUGHE DI GAS ► generalmente si producono fughe di gas nelle cucine e nel locale ove è posta la centrale termica, ma anche i vani tecnici, i cortili ed i piazzali, tutti luoghi con presenza di tubazioni.



Nel momento in cui ci si trovi in presenza di una perdita di gas perché se ne avverte l'odore, immediatamente:

➡ aprire tutte le finestre del locale; ➡ non accendere luci, non utilizzare campanelli o apparecchi elettrici che potrebbero sprigionare scintille e provocare esplosioni; ➡ chiudere la valvola di intercettazione del gas più vicina; ➡ avvisare il REE e gli addetti alle emergenze di quanto sta accadendo; ➡ seguire le indicazioni che da questi saranno impartite.

E' allora indispensabile conoscere l'ubicazione delle valvole di chiusura del gas che si trovano sempre all'esterno della struttura, nelle immediate vicinanze della porta di accesso alla cucina ed alla centrale termica; le tubazioni del gas metano sono facilmente riconoscibili dal colore giallo e le valvole chiaramente indicate dalla cartellonistica.



14.1.4 LE PERDITE D'ACQUA ► bagni, cucine e lavanderie sono il luoghi ove più facilmente si possono produrre allagamenti per perdite di acqua. Occorre intervenire immediatamente: ➡ chiudendo le valvole parziali di intercettazione dell'acqua; ➡ raccogliendo poi l'acqua sversata ed avendo l'accortezza di esporre il cartello che indica il pericolo da pavimento bagnato; ➡ avvisando al contempo il REE e gli addetti alle emergenze attenendosi poi alle loro decisioni.

14.1.5 IL BLACK OUT ► il venire a meno dell'energia elettrica in maniera improvvisa e prolungata, spesso provocato da eventi atmosferici può produrre situazioni di particolare disagio nelle strutture Coopselios ove siano in funzione apparecchiature elettromedicali.

Se ciò accadesse, è importantissimo non farsi prendere dal panico e far mantenere la calma a tutti i presenti; in pochi secondi entrano in funzione le luci di emergenza che permettono, seppur parzialmente, la visione degli spazi.



14.1.6 IL BLOCCO DELL'ASCENSORE ► questa situazione si manifesta come emergenza soprattutto nel caso in cui delle persone (utenti, visitatori, lavoratori) rimangano intrappolate nella cabina; il blocco di un ascensore provoca situazioni di agitazione, talvolta di panico, oltre a malori di gravità variabile.

Per affrontare questo tipo di emergenze i fattori più importanti sono:



- ➡ la tempestività dell'intervento da parte degli operatori in grado di effettuare la "manovra a mano" per riportare la cabina al piano;
- ➡ la comunicazione con le persone rimaste all'interno della cabina per rassicurarle, informandole sul buon esito complessivo dell'intervento. In caso di emergenza sanitaria conseguente alla presenza in cabina di persone da assistere in modo tempestivo (claustrofobici, cardiopatici, disabili, ...) è opportuno attivare anche la squadra addetta alla gestione del pronto soccorso: una figura con

adequata preparazione alle misure di primo soccorso potrà assistere le persone all'uscita dalla cabina;

- ➡ la immediata informazione al REE ed alla ditta manutentrice per l'invio dei tecnici.

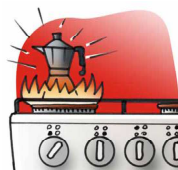
14.2 L'EMERGENZA NEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ► ancor più problematica risulta la gestione delle emergenze per gli operatori dei Servizi di Assistenza Domiciliare. Le abitazioni private non sono soggette, al contrario di tutte le strutture Coopselios, ad alcuna normativa; spesso sono carenti di ogni strumento per fronteggiare l'emergenza e di conseguenza diventa fondamentale la conoscenza e la messa in pratica, da parte del lavoratore, dei comportamenti più adeguati per fronteggiare le diverse situazioni. E' comunque buona norma sapere dove sono collocati i rubinetti di chiusura di gas ed acqua, oltre ai pulsanti di interruzione dell'energia elettrica.

14.2.1 L'INCENDIO ► è indispensabile lavorare sulla prevenzione, seguendo le semplici indicazioni suggerite dal Dipartimento della Protezione Civile per ridurre i rischi d'innescio; importante il coinvolgimento dei parenti e dei conviventi dell'utente, facendo loro comprendere l'importanza di questi consigli. Come prevenire un incendio?

- ➡ non fumare, e comunque mai a letto;



- ➡ non lasciare incustodite pentole su fornelli accesi e tenere lontano il materiale combustibile;



accesi e tenere lontano il

- ➡ prevedere un controllo periodico da parte di un tecnico qualificato dell'impianto di riscaldamento, della canna fumaria e della cucina;
- ➡ non tenere fiammiferi e accendini alla portata di bambini;

- ➡ non tenere liquidi infiammabili vicino a fonti di calore;
- ➡ non impiegare apparecchi a gas o a fiamma libera (compresi i caminetti) in locali privi di aerazione adeguata.



Che fare in caso di incendio ? Se è una pentola a prendere fuoco, basterà appoggiarci sopra un coperchio soffocando così le fiamme.

Se si incendiano gli abiti indossati evitare assolutamente di correre perché l'aria alimenta le fiamme, ma rotolarsi per terra o coprirsi sì da soffocare il fuoco.

Se prende fuoco un apparecchio elettrico o parte di esso, non usare assolutamente acqua perché si potrebbe essere investiti da una potente scarica; occorre interrompere l'erogazione dell'energia elettrica e, se disponibili, gettare sulle fiamme la terra di un vaso o sabbia, oppure ancora la lettiera del gatto.

Nel caso in cui non si riesca a fronteggiare l'incendio, è necessario allertare immediatamente i Vigili del Fuoco  descrivendo accuratamente ciò che è accaduto e ciò che si vede, fornendo naturalmente indicazioni precise (indirizzo e n. telefonico) per far sì che i soccorsi arrivino al più presto.

Nel frattempo uscire o portarsi nel luogo più sicuro della casa assieme a tutti i presenti per evitare di respirare fumo o restare coinvolti nell'incendio



Se qualcuno avverte malessere, forse intossicato dal fumo o da altre sostanze presenti, avvertire subito il 118 fornendo, come già spiegato, tutte le informazioni necessarie ai soccorritori.

Se il fumo ha invaso la stanza ove ci si trova, filtrare l'aria attraverso un panno meglio se bagnato e sdraiarsi sul pavimento perché il fumo sale verso l'alto.



Se il fuoco è al di là della porta, cercare di panni, stracci umidi.



sigillare ogni fessura con



Sarà possibile rientrare nei locali interessati dall'incendio solo dopo aver aerato a lungo l'ambiente permettendo il raffreddamento e la fuoriuscita del fumo.

Gli alimenti venuti a contatto con calore o fumo da incendio non sono più commestibili e vanno, di conseguenza, gettati via.

Mai utilizzare l'ascensore in caso di incendio; se durante l'emergenza ci si trova all'interno di un condominio o comunque in un luogo affollato, dirigersi verso le uscite di sicurezza mantenendo la calma, evitando di spingere o di gridare.

14.2.2 IL TERREMOTO ► in generale i comportamenti che vanno assunti da parte degli operatori sono gli stessi già illustrati a pag. 64 ma nelle abitazioni private, non potendo contare sull'intervento delle squadre di emergenza, l'utente, spesso con difficoltà motorie, va assistito.

Se in carrozzina, è necessario allontanarlo dal centro della stanza dove più facilmente potrebbe essere colpito da materiali in caduta, anche oggetti posizionati su mobili e scaffalature.

L'abitazione va abbandonata, se necessario, solo al termine della scossa sismica utilizzando le scale purché non presentino evidenti segni di instabilità; nel caso si abbia difficoltà a trasportare all'esterno la persona assistita, è necessario chiedere aiuto ai Vigili del Fuoco.



Per svolgere la propria attività gli operatori SAD si spostano in automobile da una abitazione all'altra e può accadere che il terremoto si manifesti durante il tragitto.

Alcuni suggerimenti:

- ➡ non sostare nei pressi di ponti e terreni franosi;
- ➡ tenersi lontano da impianti industriali e linee elettriche.

14.2.3 IL BLACK OUT ► mantenere la calma, per evitare che l'utente e gli eventuali famigliari presenti si lascino prendere dall'ansia.

Se l'emergenza interessa solo l'appartamento in cui ci si trova, aprire la porta d'ingresso ed accendere la luce del vano scale.

Evitare di illuminare lo spazio ove ci si trova usando candele o lampade a gas per evitare il rischio di incendio.

Se l'energia elettrica è venuta a meno per lo scattare del "salva vita" dell'appartamento, è sufficiente riattivarlo, senza rimettere in funzione contemporaneamente tutti gli apparecchi elettrici di casa per evitare un sovraccarico della linea elettrica.

14.2.4 LE FUGHE DI GAS ► manifestandosi tale emergenza, immediatamente aprire le finestre e le porte per arieggiare l'ambiente. Se la fuoriuscita interessa la cucina, chiudere la valvola di intercettazione del gas solitamente posta a parete sopra i fornelli, sotto il lavello o direttamente sulla bombola del gas di GPL.

Non è possibile individuare l'origine della fuga? Chiamare subito i Vigili del Fuoco fornendo, come già raccomandato, tutte le informazioni utili ad un rapido intervento.

14.2.5 LE PERDITE D'ACQUA ► bagno e cucina sono i locali che possono diventare teatro di tale emergenza, alla quale si deve far fronte nell'immediato

- ➡ chiudendo subito le valvole parziali di intercettazione dell'acqua per interromperne il flusso;
- ➡ raccogliendo quanto sversato ed asciugando le superfici.

Se non si è in grado di interrompere la fuoriuscita d'acqua, ricorrere all'intervento dei Vigili del Fuoco



16 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)

La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, è stato più volte sottolineato anche in questa sede, riveste grande significato.

Moltissime sono le leggi, i decreti ministeriali, le circolari esplicative, l'acquisizione di nuove tecnologie produttive, l'organizzazione del lavoro, l'elaborazione delle procedure, l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, con le quali il datore di lavoro è chiamato inevitabilmente a confrontarsi.

Si tratta di far fronte ad un impegno decisamente complesso; occorre organizzare, gestire e controllare un meccanismo complicato gestibile solamente con l'acquisizione di un Modello, di un Sistema di organizzazione, gestione e controllo della sicurezza ove siano chiaramente indicati gli oneri in capo a ciascuno dei protagonisti della Sicurezza, dal datore di lavoro al lavoratore.

Il SGSL può essere definito come un sistema organizzato che permette di tenere sotto controllo i risultati aziendali in materia di sicurezza e salute del lavoro e garantire la conformità alla legge. Il Sistema definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti, in modo da renderle più efficienti e più integrate nelle operazioni aziendali generali, nella prospettiva del miglioramento continuo.

Lo stesso decreto 81/08 prevede un Sistema di gestione della sicurezza: un'organizzazione in cui sono definite responsabilità, competenze, funzioni ed azioni; un ordinamento grazie al quale il datore di lavoro può dimostrare di aver fatto tutto quanto possibile per prevenire infortuni e malattie professionali.

Nel caso di infortuni sul lavoro, la carenza di misure di prevenzione o di protezione sono quasi sempre associabili al vantaggio di minori costi per l'azienda o all'interesse di una maggiore produttività.

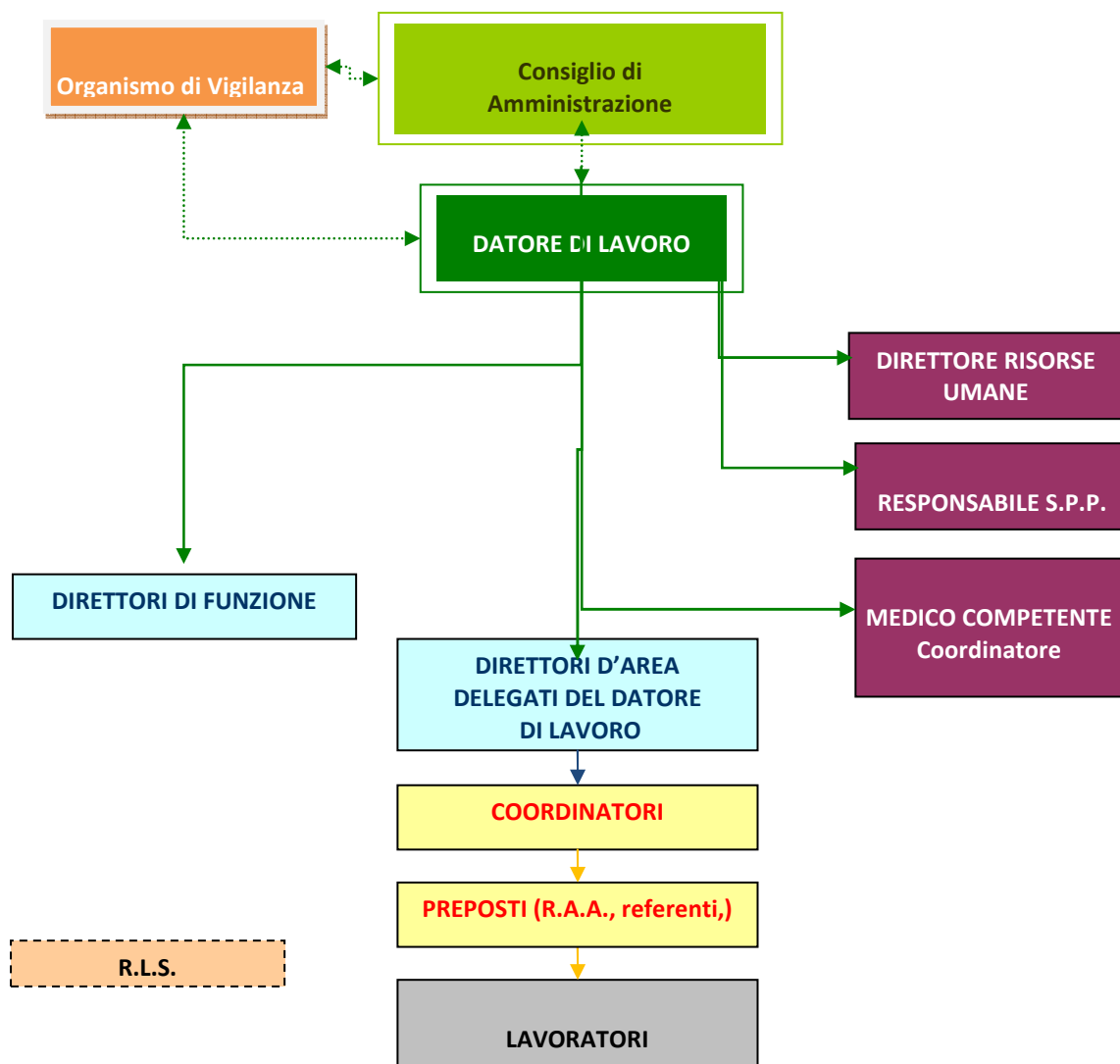
La responsabilità della persona giuridica, ovvero dell'organizzazione, è sanzionata con misure di tipo amministrativo, ma il procedimento relativo all'infortunio è gestito dal giudice penale.



Di reati sulla sicurezza parla anche il D.Lgs. 231/01 prevedendo che, in caso di danno alla persona ed in mancanza di un sistema di gestione, l'azienda sia condannata non solo a sanzioni pecuniarie, ma anche al divieto di esercitare la propria attività..

Solo dimostrando di possedere un modello organizzativo e gestionale in materia di Sicurezza idoneo a prevenire reati della specie di quello che si è verificato, il datore di lavoro sarà esentato dalla responsabilità per l'accaduto.

COOPSELIOS, da sempre impegnata a raggiungere e dimostrare un elevato standard in materia di tutela della salute e sicurezza ha adottato, rispondendo anche a quanto dettato dall'art. 30 del decreto 81/08 e reso operativo il proprio SGSL, schematicamente riportato nella pagina a seguire, e tutte le procedure da questo previste, tenendo in debita considerazione le caratteristiche aziendali, ed in particolare le dimensioni, la variabilità delle strutture in gestione e delle attività, la specificità dei pericoli e dei rischi.



17 GLI ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO, ASSISTENZA

Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è garantito dal controllo degli organismi interni all'attività lavorativa, ovvero DL, RSPP, RLS, medico competente, Organismo di Vigilanza del SGSL e dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza alle quali spettano le verifiche del rispetto delle norme antinfortunistiche, l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro. Si avvalgono di funzionari con la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, il che significa avere facoltà di visitare in ogni momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro, richiedere tutte le informazioni, anche documentali, ritenute necessarie all'adempimento delle loro funzioni. I principali organismi preposti al controllo del corretto comportamento di Coopselios per la tutela dei propri lavoratori sono



le aziende sanitarie locali



il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



l'INAIL



e la Direzione Provinciale del Lavoro



17.1 AZIENDE SANITARIE LOCALI ► sono strutture operative del Servizio Sanitario Nazionale presenti in ogni provincia. Al proprio interno contemplano il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) e si avvalgono di medici e tecnici. In buona sostanza il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute nei luoghi di lavoro attraverso la promozione ed il controllo delle condizioni di igiene, sicurezza e salute.

17.2 CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO ► svolge attività di vigilanza per verificare il rispetto delle norme volte a prevenire l'insorgere di incendi, evitare la formazione e l'innesco di miscele esplosive, assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di emergenza.



17.3 INAIL ► è l'ente pubblico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Oltre ai compiti di riscossione dei premi assicurativi e di erogazione delle prestazioni di competenza, l'Istituto svolge una specifica attività di prevenzione, vigilanza e controllo in materia di sicurezza sul lavoro, avendo anche un diretto interesse alla riduzione delle spese legate alle prestazioni agli infortunati.



Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

17.4 DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO ► controlla, verifica e giudica eventuali violazioni in ambito lavorativo allo scopo di favorire l'accordo tra datore di lavoro e lavoratore per la tutela di quest'ultimo. Esercita anche una vigilanza tecnica a garanzia della sicurezza sul lavoro e può avvalersi del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Lavoro.

LAVORARE IN SICUREZZA

Manuale di informazione per i lavoratori della Cooperativa Sociale COOPSELIOS S.C.

A cura di:

Stefania Bottazzi (ASPP Coopselios)

Composizione Servizio di Prevenzione Protezione aziendale:

Giacomo Mencarelli (RSPP)

Stefania Bottazzi (ASPP)

Sara Libbra (ASPP)

Giorgia Piccini (ASPP)

Edizione: 1

Revisione: 0

Dicembre 2014